RAPPORTO SULLO STATO DELLE AUTONOMIE

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E LE FUNZIONI DEL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI

ai sensi dell'art.10 comma 1 - L.R. 1/2011 ss.mm.ii.

CAL Consiglio delle Autonomie Locali

Anno 2022

Sommario

PARTE A - RAPPORTO SULLO STATO DELLE AUTONOMIE (RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E LE FUNZIONI DEL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI) 4

1. PREMESSA 4

2. L'EVOLUZIONE DEGLI ENTI LOCALI NEL 2022 5

La legge 12 aprile 2022, n. 35 5

PNRR e Next Generation EU 5

3. LE UNIONI DI COMUNI 6

Unioni di Comuni in Liguria al 2022 7

Mappa delle Unioni di Comuni Liguri al 2022 8

4. LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL 2022 11

Bilancio di previsione, legge di stabilità e disposizioni collegate alla legge di stabilità. 11

Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Societa' dell'Informazione in Liguria 12

Riordino delle disposizioni relative all'Ambito Territoriale Ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti. 13

Comunita' Energetiche 13

Sport 14

5. LA COLLABORAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 14

Pareri Corte dei Conti 2022 15

6. ANNO 2022 ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI 16

Attività di coordinamento con Regione Liguria 17

7. QUESITI DEGLI ENTI LOCALI NEL 2022 19

PARTE B 112

1. CHE COSA E' IL CAL E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 113

CAL Liguria 113

La normativa di riferimento e le recenti modifiche 113

2. IL RUOLO DI ANCI LIGURIA NEL CAL LIGURIA 116

Composizione e sistema di elezione 116

3. NOTE OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO 116

La convenzione 116
Modalità di preparazione dei pareri 117
Modalità di convocazione del CAL: problematica del *quorum* 117
Modalità di partecipazione al CAL 118
Corte dei Conti 118
4. DISEGNI DI LEGGE (D.D.L.), PROPOSTE DI LEGGE (P.D.L.), PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (P.A.) SOTTOPOSTI AL CAL LIGURIA E SEDUTE EFFETTUATE - 2022 119
Tabella riepilogativa 119
5. SEDUTE DEL CAL NEL PERIODO 2022 123
Approfondimento Seduta del 05/07/2022 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Cal 123
6. ORGANIGRAMMA 123
Composizione del CAL 123
7.ALLEGATI 127
Allegato 1: Legge regionale sul CAL (L.R. 1/2011 e ss.mm.ii.) 127
Allegato 2: Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali 133

PARTE A - RAPPORTO SULLO STATO DELLE AUTONOMIE (RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E LE FUNZIONI DEL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI)

1. PREMESSA

Il CAL, istituito nel 2006 è un organo regionale di rilevanza costituzionale (art.123 comma quarto della Costituzione) che, in attuazione dello Statuto della Regione Liguria ed ai sensi della Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2011, opera a livello di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali, e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali liguri.

Il CAL esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime, ai sensi della L.r. n. 1/2011, il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti locali (disegni e progetti di legge regionale). Conseguentemente, ANCI Liguria opera per la preparazione di detti pareri, previa consultazione con i Comuni liguri, con le Province e la Città metropolitana di Genova.

Il CAL è composto da 30 Consiglieri, precisamente dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Genova, dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia, da 12 Sindaci dei rimanenti Comuni suddivisi per Provincia ed eletti dalle Assemblee dei Sindaci, con la riserva di un Sindaco di un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti per Provincia, da 4 Presidenti dei Consigli Comunali, eletti uno per Provincia, e dal Presidente di ANCI Liguria.

In base alla Convenzione con il Consiglio regionale della Liguria per lo svolgimento dei servizi di supporto al CAL ai sensi dell'art.14 della Legge regionale n. 1/2011, ANCI Liguria è stata individuata quale soggetto per lo svolgimento dei servizi di supporto al CAL.

La Legge regionale n. 16 del 28/12/2022 - Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025), pubblicata sul BURL (Parte I) in data 30/12/2022, all'art. 63 ha stabilito una serie di modifiche alla Legge regionale 2 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) che sono trattate più approfonditamente nel paragrafo dedicato alla normativa di riferimento nella Parte B del presente rapporto, riguardanti, in specie:

- comma 1 bis dell'articolo 4 della L.r. 1/2011 e smi (Organizzazione e funzionamento)
- comma 1 dell'articolo 14 della L.r. 1/2011 e smi (Struttura operativa)
- comma 1 dell'articolo 15 della L.r. 1/2011(Rimborso delle spese)

2. L'EVOLUZIONE DEGLI ENTI LOCALI NEL 2022

La legge 12 aprile 2022, n. 35

La legge 12 aprile 2022, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2022, ha introdotto modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

Il testo reca le seguenti disposizioni:

- articolo 1, che dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti;
- articolo 2, che introduce una semplificazione contabile per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del TUEL;
- articolo 3, che eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come in precedenza consentito ai Comuni fino a 3.000 abitanti). Per i Sindaci dei Comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in Comuni sotto-soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.

PNRR e Next Generation EU

Viste le graduatorie ministeriali relative ai Bandi PNRR, i Comuni Liguri beneficiari **sono 178** per un importo pari ad euro **482.967.418**, mentre sono 234 i Comuni beneficiari di fondi confluiti nel PNRR.

Un dato di rilievo è che su **178 Comuni ammessi**, **119** sono quelli con una popolazione inferiore a 3000 abitanti.

In tale contesto si è creata la necessità per ANCI Liguria di creare un *pool* di esperti che supportasse gli Enti nella gestione, rendicontazione e monitoraggio dei fondi, e sull'utilizzo della piattaforma predisposta dal Ministero delle Finanze.

La ripartizione degli Enti locali liguri è rimasta costante in questi anni con una preponderante quantità di piccoli Comuni che in media possono configurarsi come segue in base ai dati Istat ad oggi disponibili (all'1/1/2022): un solo Comune di valenza metropolitana che, nonostante un continuo calo di abitanti, permane la sesta città italiana, Genova (561.203); un secondo Comune ligure ormai nettamente

inferiore alla soglia dei 100.000 abitanti, La Spezia (92.169); un terzo capoluogo, Savona, attestato su 58.534 abitanti e il binomio imperiese (Sanremo 52918 – Imperia 41.960).

Segue una fascia tra i 30.000 e i 20.000 abitanti con Rapallo (29.107), Chiavari (27.228), Albenga (23.435), Ventimiglia (23.018) e Sarzana (21.610).

Un ulteriore *range* inferiore ai 20.000 e fino ai 5.000 abitanti composto 40 Comuni.

Dopodiché si entra nell'arcipelago dei piccoli Comuni, che rappresentano l'80% dei Comuni liguri e che si suddivide in18 piccoli Comuni, (fascia 5.000 – 3.000 abitanti),-66 Comuni molto piccoli (3.000 – 1.000) e 48 micro-Comuni (sotto i 1.000) con un ulteriore step 0-500 abitanti da noi molto significativo, corrispondente a 52 Comuni.

3. LE UNIONI DI COMUNI

Le Unioni di Comuni si sono numericamente ridotte a 8.

L'Unione di Comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni e l'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli Comuni.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati e ad essa sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti.

L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati.

Il vantaggio dell'Unione consiste nell'esclusione delle funzioni dal Patto di Stabilità quando interamente funzionanti nell'Unione in autonomia dai singoli Comuni.

Regione Liguria ha assegnato alle Unioni dei Comuni (così come previsto dall'art. 32 del D. lgs. 267 del 18/08/2000) costituite per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (con il requisito di avere la gestione associata almeno di una funzione fondamentale) contributi ordinari annuali finalizzati al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi:

Contributo bando statale 2015 € 712 mila – 9 Unioni di Comuni
Contributo bando statale 2016 € 784 mila – 13 Unioni di Comuni
Contributo bando 2017 statale € 549 mila - 14 Unioni di Comuni
Contributo bando 2018 statale € 412 mila - 13 Unioni di Comuni

Contributo bando 2019 statale € 404 mila - 10 Unioni di Comuni
Contributo bando 2020 statale € 235 mila - 11 Unioni di Comuni
Contributo bando 2021 statale € 230 mila – 8 Unioni di Comuni
Contributo bando 2022 statale €. 230 mila – 8 Unioni di Comuni

Unioni di Comuni in Liguria al 2022

DENOMINAZIONE	Comuni	Prov.
UNIONE DEI COMUNI "STURA ORBA E LEIRA"	Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto	GE
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA	Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia	GE
UNIONE COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TREBBIA	Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno	GE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'AVETO	Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto	GE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI "LE VALLI DELL'ENTELLA"	Borzonasca, Mezzanego, Ne	GE
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA	Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico	IM
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI ARGENTINA E ARMEA	Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Triora	IM
UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA	Sassello, Urbe	SV

Mappa delle Unioni di Comuni Liguri al 2022

Figura 1 - Unioni di Comuni della Città metropolitana di Genova

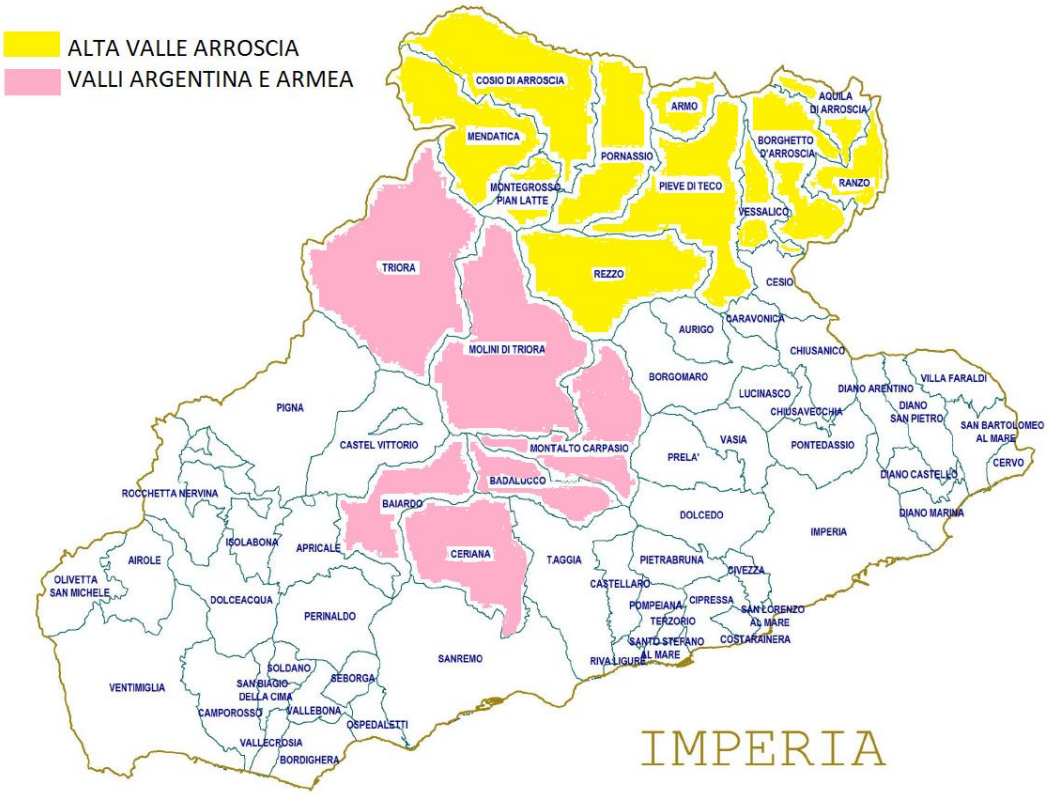

Figura 2 - Unioni di Comuni della Provincia di Imperia

Figura 3 - Unioni di Comuni della Provincia di Savona

4. LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL 2022

Il CAL Liguria ha esaminato nel 2022 n. 27 provvedimenti e segnatamente: n. 9 proposte di legge, n. 13 disegni di legge, n. 5 provvedimenti amministrativi, oltre all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del CAL e la modifica del Regolamento interno del CAL.

Si segnalano le tematiche principali:

Bilancio di previsione, Legge di Stabilità e disposizioni collegate alla Legge di Stabilità

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Disegno di legge avente ad oggetto il Bilancio di previsione della Regione Liguria 2023-2025, è stato redatto secondo i principi introdotti dal D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014 e da numerosi decreti correttivi, nel rispetto dell'obbligo previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che prevede l'approvazione, da parte della Giunta; entro 30 giorni dalla presentazione del Disegno di bilancio dello Stato.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2023-2025 risente degli impatti stimati sulla finanza territoriale in conseguenza delle crisi geopolitiche, energetiche e alimentari dell'attuale periodo, in conseguenza dei quali l'OCSE preannuncia una forte perdita di dinamismo economico globale, soprattutto in Europa.

In tale contesto, la manovra di bilancio della regione Liguria per il triennio 2023-2025 è fondata sui seguenti criteri prioritari:

- garanzia di finanziamento alle spese di natura obbligatoria (personale, interessi, imposte e tasse, spese di funzionamento, contratti e convenzioni in essere);
- rispetto della coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata ai sensi della riforma contabile per cui gli stanziamenti di bilancio rispondono al criterio della scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità;
- rilancio degli investimenti pubblici finanziati sia con risorse statali (art. 1 comma 134 e seguenti della L.145/2018 con 33,3 milioni di euro per il triennio 2023-2025) sia con risorse regionali (116,4 milioni di euro per il triennio 2023-2025 finanziati con il ricorso all'indebitamento);
- avvio della nuova programmazione del Programma di sviluppo rurale 2023-2027;
- continuazione nuova programmazione dei fondi PO-FSE e POR-FESR 2021-2027;
- continuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2022-2026;

- conferma delle poste di bilancio relative ai settori del trasporto, delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della cultura;
- prosecuzione della politica fiscale a favore delle famiglie e delle imprese.

LEGGE DI STABILITA'

Il Disegno di legge n. 137 del 16 novembre 2022 ad oggetto Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025) provvede a dare attuazione all'art 36 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii e al relativo allegato 4/1; i citati disposti prevedono che la Regione adotti, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una Legge di Stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Le principali linee per impostare la legge di stabilità risultano dettate dalla necessità di limitare gli effetti dell'inflazione, generata dalla crisi internazionale in corso, ponendo attenzione negli aiuti all'economia e nelle risorse per sostenere la nuova programmazione europea.

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA'

Il Disegno di legge n. 138 del 16 novembre 2022 recante "Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)"contiene una serie di disposizioni finalizzate all'aggiornamento ed adeguamento del quadro normativo regionale alle modificazioni introdotte dalla normativa nazionale oltre che la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e delle funzioni al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Societa' dell'Informazione in Liguria

Il Ddl apporta modifiche alla Legge regionale 42/2006 finalizzate all'introduzione di una normativa aggiornata, anche in termini tecnologici, al mutato contesto normativo, regolamentare e tecnologico. In particolare l'obiettivo è quello di rendere la norma più incisiva nel definire le modalità di azione della Regione Liguria nella digitalizzazione del territorio regionale e dei soggetti pubblici liguri, siano essi appartenenti al Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) (aziende sanitarie, agenzie regionali, aziende regionali, enti parco), siano essi Autonomie locali o soggetti diversi che attuano cooperazioni in ambito digitale con la Regione aderendo al progetto istituzionale Liguria in Rete che viene meglio definito ed articolato. Il Ddl intende modificare la legge regionale risalente al 2006, per

adeguarne il testo alla normativa successivamente emanata, sia in un'ottica di semplificazione che di aggiornamento della terminologia oltre che di adeguamento all'evoluzione infrastrutturale di Regione Liguria.

L'obiettivo è rendere la norma più incisiva nella digitalizzazione del territorio regionale e dei soggetti pubblici liguri, sia soggetti del SIIR che autonomie locali (Liguria in Rete). Si prevede la possibilità che la Regione possa rendere disponibili servizi e infrastrutture digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per tramite di Liguria Digitale. Viene anche stabilita una nuova definizione del Programma Strategico Digitale della Liguria.

Riordino delle disposizioni relative all'Ambito Territoriale Ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti

Il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria con comunicazione prot. 2022-1426439 del 07/12/2022 comunica che la Giunta regionale, nella seduta del 1/12/2022 ha deciso il ritiro del Ddl n. 108/2022 ad oggetto "Riordino delle disposizioni relative all'ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti". Sul punto si precisa che con delibera n. 09/22 il CAL in data 04/03/2022 in relazione al citato Ddl deliberava la sospensione dell'espressione del parere prendendo atto delle numerose richieste di rinvio da parte dei Consiglieri del CAL e della disponibilità da parte dell'assessore regionale Giampedrone di riproporre un testo corredato degli emendamenti ricettivi delle osservazioni e raccomandazioni presentate e verbalizzate nel corso dell'Assemblea.

Comunità Energetiche

Il Ddl 128 del 09/08/2022 propone l'aggiornamento della L.r. n. 13/2020 "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche" alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale riguardante la disciplina e la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in specie in riferimento al D. lgs. 199/2021, in vigore dal 15/12/2021 con il quale è stata recepita la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha fornito più chiare definizioni in ordine ai requisiti per la formazione e l'incentivazione delle CER. L'obiettivo del Ddl è altresì definire una chiara regolamentazione delle CER rendendone meno generico il contenuto e adattandola alle esigenze territoriali della Liguria.

Le modifiche della Legge regionale sono giustificate anche in un'ottica di agevolazione all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che con la misura M2C2 si pone l'obiettivo di diffusione e finanziamento delle CER anche nei Comuni liguri più piccoli (sotto i 5.000 abitanti) caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative e gestionali, fornendo un'opportunità di sviluppo e di acquisizione di

maggiore attrattività sotto il profilo dello sviluppo e dell'erogazione dei servizi energetici. Il Ddl è altresì finalizzato ad abrogare alcune previsioni che il Governo, in sede di esame della L.r. 13/2020, aveva ritenuto incongruenti con il quadro normativo statale.

Sport

Il Ddl 126 del 04/07/2022 ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) modifica la L.r. 40/2009 (T.U. della normativa in materia di sport) in adeguamento alla normativa nazionale, in specie in relazione alla L. 106/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 che ha anticipato l'efficacia dei seguenti decreti legislativi: D.lgs.38/2021, riguardante la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, con decorrenza 01/01/2023 che, in particolare, ha abrogato la norma che attribuiva alle Regioni la modalità di affidamento a terzi degli impianti i sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

Il D. lgs 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, con decorrenza 01/01/2022, che, abrogando - ad eccezione di alcune disposizioni - la L. 363/20030 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) ha necessitato la revisione delle disposizioni della L.r. 40/2009 in ordine alla revisione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione relative agli impianti sciistici, delle norme in tema di sicurezza e strumenti salvavita, degli obblighi a carico dei gestori e delle regole di condotta degli utenti e correlato apparato sanzionatorio, revisione della normativa per l'accesso alle discipline sportive invernali ai soggetti con disabilità.

5. LA COLLABORAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

L'articolo 7 della Legge n. 131 del 2003 consente ai Comuni e alle Province liguri di formulare, tramite il CAL, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Corte dei Conti Liguria. Anche attraverso incontri con il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, si è attivata una "funzione di filtro" su tempi, modalità e presentazione dei pareri da parte di Comuni e Province.
È stata anche deliberata la circolare contenente i criteri cui si atterrà il Consiglio stesso per valutare l'opportunità o meno di sottoporre alla Corte dei Conti le richieste di parere pervenute da Comuni e Province in funzione semplificativa; ovvero gli Enti

che li possono richiedere, i soggetti legittimati a formulare le richieste, l'ambito oggettivo della richiesta di parere e l'inammissibilità sotto il profilo funzionale.

Pareri Corte dei Conti 2022

Data	Comune	Oggetto
11/01/2022	PROVINCIA DELLA SPEZIA	Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 131/2003 in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 7 c. 6 D. lgs 165/2001 dell'affidamento di un incarico didattico
05/10/2022	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)	Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 comma 8 L.131/2003 in ordine alla corresponsione dei compensi di cui all'art. 3 commi 13 e 14 della L. 56/2019
03/11/2022	COMUNE DI LOANO (SV)	Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 comma 8 L. 131/2003 in ordine a versamenti volontari dell'1% al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio

6. ANNO 2022 ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

E'proseguita, nel corso del 2022 l'assistenza agli enti locali attraverso la partecipazione a riunioni con i Sindaci su temi di natura finanziaria, giuridica, sociale e sanitaria nel dettaglio l'elenco dei provvedimenti trattati e diffusi:

Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Legge 18 febbraio 2022, n. 11 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Legge 28 marzo 2022, n. 25 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

Legge 4 marzo 2022, n. 18 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Legge 5 aprile 2022, n. 28 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina".

Legge 27 aprile 2022, n. 34 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

Legge 20 maggio 2022, n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Legge 19 maggio 2022, n. 52 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Legge 29 giugno 2022, n. 79 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Legge 30 giugno 2022, n. 84 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento

contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto".

Legge 15 luglio 2022, n. 91 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Legge 5 agosto 2022, n. 108 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

Legge 21 settembre 2022, n. 142 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".

Legge 17 novembre 2022, n. 175 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Ogni provvedimento, è stato studiato ed inviato in formato "iconografico" oppure tramite slides esplicative dei vari articoli, a tutti i Comuni, inclusi i riparti di eventuali ulteriori ristori.

Durante il 2022 sono state:

- organizzate oltre 200 riunioni in presenza ed in videoconferenza, con Sindaci, Commissioni, ANCI, Prefetture, UPI, Federsanità ANCI, IFEL, UNCEM e ALI;
- pubblicate FAQ sulla sezione dedicata del sito www.anciliguria.it/faq riferite a contributi, comunicati del Ministero dell'Interno, circolari Mef, infografiche, ordinanze delle società Autostrade, ordinanze regionali, delibere regionali.

Attività di coordinamento con Regione Liguria

ANCI Liguria ha svolto attività di supporto e coordinamento con Regione Liguria su alcuni temi particolarmente importanti che coinvolgono il territorio ligure, in particolare:

Peste Suina Africana – ANCI Liguria unitamente a Regione Liguria sono intervenute sull'emergenza, dialogando sia con i Comuni coinvolti che con le Istituzioni, tali

attività si sono concretizzate in importanti deliberazioni, tra le quali "L'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)"

Viabilità cantieri autostradali – in ordine ai cantieri autostradali e alle gravi difficoltà per la viabilità ligure, ANCI Liguria ha partecipato attivamente ai tavoli di confronto insieme a Regione, Comuni, Anas e le Concessionarie autostradali, Aspi, Autostrada dei Fiori, Salt, rappresentando le istanze manifestate dai territori.

PSR – ANCI Liguria ha una Convenzione con Regione Liguria, ad oggetto l'attuazione coordinata dei programmi cofinanziati dal FEASR (PSR) e dal FEAMP. A tal proposito è stata costituita una *task force* per il confronto con l'Autorità di Gestione del PSR sulle misure dedicate agli enti pubblici, per poter portare i fabbisogni del territorio e per quanto possibile tradurli in azioni finanziabili all'interno del Piano di Sviluppo Rurale. ANCI Liguria partecipa, inoltre, al Comitato di Sorveglianza del PSR per portare il contributo del partenariato territoriale.

L'istituzione di due nuove aree interne – ANCI Liguria sta collaborando con Regione Liguria per la realizzazione della strategia d'area per le nuove aree interne Fontanabuona, nell'entroterra della Città metropolitana di Genova (comprendente 11 Comuni) e l'area interna Imperiese (comprendente da 19 Comuni).

Sono state istituite **due nuove Commissioni tematiche di Anci Liguria**, anche a supporto al CAL per l'elaborazione di pareri, ovvero la Commissione Ecosostenibilità e la Commissione Montagna.

Cabina di regia regionale (costituita con Decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 7571 del 9.12.2021) a cui partecipano il Segretario Generale, i Direttori e i Vice Direttori regionali ed ANCI Liguria; tale cabina di regia è stata incaricata della pianificazione, della gestione e della verifica delle attività dei professionisti ed esperti. Nell'ambito della Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2., è stata creata la *task force* temporanea (3 anni) di circa 1.000 professionisti a supporto delle amministrazioni pubbliche al fine di realizzare gli obiettivi di semplificazione e di velocizzazione di alcune specifiche procedure amministrative propedeutiche all'implementazione del PNRR.

Protocollo di intesa tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Regione Liguria e ANCI Liguria: è stato siglato al fine di a rafforzare forme di cooperazione e collaborazione nei settori della difesa del suolo e gestione del rischio di alluvioni, rischio geomorfologico e da frana, gestione e tutela delle acque nel territorio ligure.

Fondo Unico per il Turismo (FUT) – ANCI Liguria, di concerto con Regione Liguria, ha promosso tra i Comuni il Fondo finalizzato alla promozione di manifestazioni ed eventi con obiettivo il miglioramento dell'attrattività turistica del territorio regionale e al rilancio produttivo del settore turistico di parte corrente.

Prezzario regionale delle opere edili – In data 10 febbraio 2022 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria avente ad oggetto la definizione di modalità di coordinamento tra gli Enti per lo svolgimento di una attività di collaborazione ai fini della formazione e la gestione del Prezzario regionale. L'impegno di ANCI Liguria si è basato tra l'altro nell'informare i propri associati delle materie oggetto della convenzione, garantendo la partecipazione degli stessi alle Commissioni del Prezzario con risorse umane e strumentali proprie. Si è proceduto a contattare tutti i Comuni liguri, le Province e la Città metropolitana di Genova per individuare referenti amministrativi e tecnici competenti nelle specifiche subcommissioni strutturate. Nel corso del 2022 sono stati deliberati gli aggiornamenti al Prezzario e lo schema di Prezzario Regionale delle Opere Edili 2023 con delibera del 28/12/2022.

Rebuilding – Regione Liguria, con il supporto operativo di ANCI Liguria, propone una serie di attività di formazione rivolte ai Distretti per rafforzare la propria "*capacity building*" e per meglio rispondere alle nuove necessità. Il corso riconosce crediti formativi per gli assistenti sociali che prenderanno parte alla formazione.

Green Communities è il progetto, voluto e sostenuto dall'Assessorato all'Agricoltura e ai Parchi della Regione Liguria, che coinvolge 19 Comuni capofilati dal Comune di Pontedassio; ANCI Liguria, in veste di *partner*, ha svolto un ruolo di regia e coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.

Piano rimodulazione uffici postali – Regione e Anci Liguria, lavorano con i Comuni liguri insieme a Poste italiane SPA per i piani di rimodulazione, apertura e chiusura filiali e sportelli ATM, al fine di poter garantire un livello adeguato del servizio soprattutto nei piccoli Comuni.

Programma Regionale Rigenerazione Urbana – ANCI Liguria, insieme all'Assessorato Regionale alle Politiche Abitative, hanno promosso ogni anno il programma di interventi di Rigenerazione Urbana.

7. QUESITI DEGLI ENTI LOCALI NEL 2022

Vengono riportati i quesiti dei Comuni Liguri presentati ad Anci Liguria nel 2022 con le relative risposte sulle principali problematiche degli enti locali.

Data	Richiedente	Argomento	Risposta
03/01/2022	Comune di Varazze	Pef	*Proprio conoscendo le difficoltà degli enti nell'approvazione dei PEF e tariffe a seguito dell'avvento della regolazione ARERA, abbiamo proposto un*

			emendamento di sganciamento dei termini delle delibere di approvazione delle tariffe e dei PEF al 30 aprile di ciascun anno già dal 2019, ma ad oggi purtroppo non è stato accolto nei provvedimenti normativi finora approvati. *Continueremo tuttavia a ripresentarlo in tutti i veicoli legislativi che si presenteranno, il primo è il decreto legge "milleproroghe", auspicando in un suo accoglimento, anche se abbiamo buone ragioni di sperare che la proroga verrà accolta, poiché richiesta a gran voce da più parti e come finora accaduto. Tuttavia, la certezza la avremo solo con la conversione in legge.*
04.01.2022	Comune di Finale Ligure	Comunicato 17 dicembre 2021	*Come indicato nel comunicato, alla lett. e), per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, potrà procedere ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale è CONSIP s.p.a..* *L'art. 38, co. 1, 2° cpv, stabilisce, infatti, che "sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,*

			con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."
06.01.2022	Comune di Murialdo	Controllo green pass	Facendo seguito al quesito posto le invio il link del governo dove sono indicate le modalità con cui si controlla il green pass all'interno dei luoghi di lavoro http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione#:~:text=No.,amministrazione%20%C3%A8%20tenuta%20a%20prestare. E comunque, i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

10.01.2022	Comune di Mezzanego	PNRR	In merito ai due bandi le inviamo il link dove può scaricare gli allegati, insieme alla domanda. 1)per aumentare l'offerta di attività sportiva e scuola; https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/ 2) per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia di 0-6. https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
Data	**Richiedente**	**Argomento**	**Risposta**
13.01.2022	Comune di Sanremo	Quesiti vari sui lavori pubblici	Facendo seguito alla call di ieri rispondiamo di seguito, ai quesiti posti: Per quanto riguarda i contributi, stanziati in favore dei Comuni, disposti **dall'articolo 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160**, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 sono assegnate ai Comuni risorse economiche per un ammontare di 500 mln di euro per l'anno 2020; con il decreto del 30 gennaio 2020 **sono assegnate risorse per un ammontare di 500 mln di euro annui dal 2021 al 2024**; con un terzo decreto l'11 novembre 2020 sono assegnati **contributi aggiuntivi per 500 mln di euro per l'anno 2021**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 14 agosto 2020. **Tali risorse, confluite successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2,**

			sono vincolate a una quota pari o superiore al 50 per cento per investimenti destinati alle opere pubbliche di efficientamento energetico (lettera a, comma 29). Precisiamo che il comma **31 bis** inserito successivamente nella **Legge di Bilancio n. 160/2019** cita quanto segue: "*I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazion ale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo d al 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29.* ***Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.*** **Quindi non rientrano nella percentuale del 50% gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021.** E' importante precisare che la lettera c) aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019, in base al quale **si obbligano i Comuni, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.** Inoltre, il nuovo **comma 31-ter stabilisce**, invece, che i Comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il

			monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa europea, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema delle banche dati di monitoraggio degli interventi. La mail del Ministero dell'Interno invece alla quale chiedere informazioni sul **ritardo del mancato pagamento dell'acconto del 50% sul contributo 2021** e sulla precedente decurtazione di euro 7.500 per l'anno precedente, è operepubbliche.fl@interno.it per il contributo di **efficientamento energetico e messa in sicurezza** Per quanto riguarda invece le **modalità di affidamento della gara per la progettazione** è riportato sul **comunicato del ministero degli Interni del 17 dicembre 2021** di cui inviamo un estratto: *"In ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016.* *Tra le altre, particolare importanza riveste l'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire*

			l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia". *Per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia."* *Da leggere in coordinamento con il Comma 2 art. 37 D.lgs 50/2016:* *"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo*

			38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice." *Pertanto come riportato ancora dalla comunicazione del ministero degli Interni del 17 dicembre 2021:* *"La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:* *1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;* *2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria."* *Da una parte la lettura della normativa previgente il DL Semplificazione e la legge attuativa del PNRR, gli affidamenti di servizi per le stazioni appaltanti non qualificate per gli importi sotto soglia sono ammesse in*

			maniera autonoma attraverso gli strumenti telematici. Una lettura tassativa però della norma introdotta dalla legge attuativa del PNRR richiama esplicitamente le modalità del comma 4 articolo 37 come come alternativa alle casistiche esplicitate, escludendo potenzialmente il comma 2 dello stesso articolo.
13.01.2022	Comune di Varese Ligure	Contributi messa in sicurezza ed efficientamento energetico	Facendo seguito al quesito riguardo al contributo in oggetto, abbiamo riportato sul sito di Alisei tutte le indicazioni necessarie per poter partecipare al bando. https://alisei.anciliguria.it/supporto?area=6#:~:text=COMUNI%3A%20ANNUALITA%27%202022%20INTERVENTI%20DI%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DI%20EDIFICI%20E%20TERRITORIO%20450%20MILIONI%20(ART%201%20COMMA%20139%20LEGGE%20145/2018) La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, **esclusivamente con modalità telematica**, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di **Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)** di cui al decreto legislativo n.229 **entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza.** Questo contributo, rientra nel PNRR quindi le regole da seguire anche per l'affidamento della gara sono quelle indicate dal Comunicato 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno di cui le allego il link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021

			Nello stesso comunicato sono allegate le istruzioni operative per la generazione del CUP che le alleghiamo
13.01.2022	Comune di Sori	Contributi rigenerazione urbana	per quanto riguarda Rigenerazione Urbana **Legge di Bilancio 2022 commi 534-542** *Fondo rigenerazione urbana* **300 mil per il 2022** *Possono richiedere il contributo:* i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021(art.5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno. Le richieste di contributo devono essere comunicate entro **il termine perentorio del 31 marzo 2022.** La richiesta deve contenere: *a)* la tipologia dell'opera, che può essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

			2**) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;** 3) mobilità sostenibile; L'istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della richiamata Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al dlgs n. 229/2011. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537: *a)* per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro **l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;** *b)* per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro **l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi** I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari nel seguente modo: a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538; b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;

			c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le invio il comunicato del precedente Bando in allegato, in linea di massima sono sempre le stesse sia le modalità del CUP che quelle di presentazione della domanda che le ho evidenziato in giallo.
20.01.2022	Comune di Busalla	Caro bollette	Premesso che c'e' stato un intervento di Anci Nazionale sul problema, come da lettera di Decaro allegata, è stata prevista al momento una soluzione nel Sostegni Ter di seguito indicata. **All'art. 13. (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)** 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, **con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

07.02.2022	Comune di Zignago	Trasferimenti contributi piccoli comuni	Da un controllo effettuato sul sito del Ministero (Trasferimenti finanza locale) abbiamo visto che lei ha ricevuto due trasferimenti relativi all'anno 2020 del Contributo art 30 comma 14 ter DL 34/2019: anno 2020 euro 5.799,00 pagati il 26/05/2021 anno 2020 euro 5.791,04 pagati il 23/06/2021 Il Ministero ha successivamente pubblicato un Avviso Con riferimento al D.L. Crescita n. 34/2019, art. 30, comma 14-bis ("Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" contributo assegnato pari ad euro 19.329,89), per l'annualità 2020, i Comuni beneficiari che hanno concluso l'investimento, al fine dell'ottenimento del saldo delle agevolazioni, dovranno inviare all'indirizzo PEC contributocomuni@pec.mise.gov.it la nota di "Richiesta saldo" di cui al presente avviso. La richiesta di saldo da inviare è quella allegata alla presente e-mail. Può cortesemente verificare che sia stata inviata, ed in caso affermativo inviate un eventuale sollecito al medesimo indirizzo email allegando la lettera di richiesta saldo mettendo in copia info@anciliguria.eu

08.02.2022	Comune di Borzonasca		Facendo seguito al webinar di questa mattina su rigenerazione urbana per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti le sintetizziamo, qualora non abbia potuto assistervi, quanto di seguito indicato: Il contributo di rigenerazione urbana **non è tra i contributi confluiti nel PNRR** Il decreto dovrebbe uscire intorno al 20 di febbraio, così come si aprirà la finestra del GLF per accedere all'istanza. Entro il 31 marzo andranno presentate le domande ed entro il 30 giugno dovrebbe essere pubblicato l'elenco dei beneficiari. Possono partecipare i comuni solo in forma associata che raggiungano o superino i 15.000 abitanti, Il Capofila potrà essere un comune, un unione di comuni o un unione montana. L'Istanza conterrà: Il quadro economico dell'opera Il crono programma Eventuali forme di cofinanziamento Il CUP sarà preso dal comune capofila. A questo punto attediamo il decreto che non appena verrà pubblicato sarà nostra premura informarvi immediatamente
10.02.2022	Comune di Cogorno	Asili nido, Scuole dell'infanzia e Centri Polifunzionali	Abbiamo chiesto informazioni riguardo al **bando che finanzia asili nido scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per risorse pari a 700 mln (articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per il quale in data 22 marzo 2021 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria dei comuni partecipanti**

			Si apprende da comunicazione informale del Ministero Istruzione che il decreto interministeriale dell'Interno di concerto con MEF, Politiche della famiglia e Ministero dell'Istruzione comprensivo della graduatoria definitiva dei comuni beneficiari del finanziamento è alla firma dei Ministeri competenti con successivo passaggio alla Corte dei Conti per la registrazione. Nel frattempo, ci hanno informato che il Ministero dell'Istruzione ha inviato una comunicazione a tutti i Comuni assegnatari, in via definitiva del finanziamento. Vi preghiamo di darcene conferma.
14.02.2022	Comune di Castelnuovo Magra	Comunicato 17 dicembre 2021	In attesa di riuscire a verificare se l'ulteriore proroga è stata recepita dal DL Milleproroghe 2022 le invio le due slide sui fondi confluiti e non confluiti nel PNRR con i link di comunicati, decreti, e manuali d'uso. E le riassumo di seguito quanto riportato dal Comunicato 17 dicembre 2021 Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non

			capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati). mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta; ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati; ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali: non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per

			acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.
Data	**Richiedente**	**Argomento**	**Risposta**
15.02.2022	Comune Campo Ligure	Contributo progettazione definitiva ed esecutiva	Le invio il file che abbiamo inviato credo via whatsapp su tutti i bandi disponibili delle leggi di bilancio confluiti e non confluiti nel PNRR. Il bando a cui lei puo accedere è il Bando progettazione definitiva ed esecutiva, puo scaricare tutto il materiale dal link di Alisei https://alisei.anciliguria.it/supporto?area=6#:~:text=CONTRIBUTI%20ALLA%20PROGETTAZIONE%20DEFINITIVA%20ED%20ESECUTIVA%20PER%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI%20ED%20EDIFICI%20PUBBLICI%202022 La richiesta da parte degli enti locali deve essere comunicata al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, **esclusivamente** con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, **a partire dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, a pena di decadenza.**
16.02.2022	Comune di Sanremo	Gruppi consiliari	Facendo seguito al quesito posto, premesso che, la disciplina dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, è dettata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto". Pertanto,

			le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente si è dotato. Qualora un consigliere comunale esca dal gruppo di originaria appartenenza e non intenda aderire ad alcun gruppo esistente, dovrebbe essergli data la possibilità di aderire al gruppo misto, se esistente, o di costituirlo ex novo: la possibilità che il gruppo misto sia costituito anche da un solo componente soddisfa, infatti, il diritto di autodeterminazione del consigliere e consentirebbe il pieno rispetto del principio costituzionalmente garantito del divieto di mandato imperativo. Riguardo al rispetto della proporzionalità all'interno delle Commissioni si è espresso anche il Ministero dell'Interno https://dait.interno.gov.it/pareri/98992 puntualizzando che *"l'inderogabile principio di proporzionalità può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell'organo, ma anche alle modalità di voto. In particolare, la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all'art.38, comma 6, del TUOEL. Stanti tali premesse, al fine di rendere più evidenti le modalità attraverso le quali il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari debba garantire il principio di*

			proporzionalità ai sensi dell'art.38, comma 6, del TUOEL, si ritiene di sottoporre al comune l'opportunità che il regolamento venga modificato al fine di dare compiuta attuazione al richiamato parametro della proporzionalità."
17.02.2022	Comune di Camogli	Consuntivo	In base a quanto recepito dal Milleproroghe nella versione del 17 febbraio 2021 l'unica proroga che abbiamo al momento è quella sul Bilancio di previsione: *«5-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto* *del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,* ***è differito al 31 maggio 2022****."*
21.02.2022	Comune di Genova	Piani urbani integrati	Abbiamo fatto un ulteriore verifica sul nuovo milleproroghe e sugli emendamenti recepiti, e le confermo che riguardo ai **Piani urbani integrati,** la norma allunga i termini a disposizione delle città metropolitane per individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana (**entro il 21 marzo 2022 invece che entro il 17 marzo**) e prevede, altresì, che il livello progettuale minimo richiesto per l'ammissibilità dei progetti si identifichi con il progetto di fattibilità, abrogando il riferimento al "progetto di fattibilità tecnico economico" *(Art. 3 comma 6-ter)*

21.02.2022	Comune di Savona	Bandi edilizia scolastica	Come da accordi telefonici le inviamo i link al materiale richiesto: **Il Bando messa in sicurezza edifici e territorio art 1 commi 139 e segg Legge 145/2018** scadenza posticipata al 28 febbraio 2022 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-15-febbraio-2022) Nel comunicato di proroga sono dettagliati anche gli orari di sportello per presentare la domanda. Il link di seguito, contiene il testo del comunicato con allegate l'Istanza, il Decreto, e le modalità di compilazione dell'Istanza. https://alisei.anciliguria.it/supporto?area=6#:~:text=COMUNI%3A%20ANNUALITA%27%202022%20INTERVENTI%20DI%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DI%20EDIFICI%20E%20TERRITORIO%20450%20MILIONI%20(ART%201%20COMMA%20139%20LEGGE%20145/2018) **Il Bando Progettazione esecutiva e definitiva art 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160** scadenza 15 marzo 2022. Nel link allegato, troverete il testo del comunicato, insieme all'istanza, il decreto e le modalità di compilazione dell'Istanza https://alisei.anciliguria.it/supporto?area=6#:~:text=CONTRIBUTI%20ALLA%20PROGETTAZIONE%20DEFINITIVA%20ED%20ESECUTIVA%20PER%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI%20ED%20EDIFICI%20PUBBLICI%202022 Alleghiamo per facilitarvi la ricerca due slides con i link necessari per scaricare il materiale. Ancora su Edilizia Scolastica e

			Legge di Bilancio 2022 dei quali però sono attesi i decreti attuativi: **<u>Legge di Bilancio 2022 comma 172</u>** *Rafforzamento servizi asili nido* (0-2) – l'incremento è finalizzato ad aumentare il numero di posti **20 mln per il 2022.** **<u>Legge di Bilancio 2022 commi 179-182</u>** *Fondo di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità* dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado **100 mln per il 2022 di cui 70 mln ai comuni e 30 mil per il 2022 alle province e citta metropolitana** **Fondo Integrato 0-6** Premesso che dal 2021 molte cose cambiranno cosi come riportato nel link del MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-stipulata-l-intesa-sui-riparti-delle-risorse-per-il-sistema-integrato-0-6-per-gli-anni-2021-2022-e-2023-al-sud-l-incremento-maggiore-dei-fondi Con le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato, che il Ministero assegna direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, sulla base delle programmazioni regionali, possono essere finanziati interventi di edilizia su edifici pubblici che ospitano servizi educativi o scuole dell'infanzia, spese di gestione, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie, formazione in servizio per il personale educativo e docente e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali. Per ciascuna delle tre annualità, **2021, 2022 e 2023**, le risorse assegnate ammontano a 309 milioni di euro. Per il 2021 una quota pari a 1,5 mln

			di euro è destinata all'attivazione da parte del **Ministero dell'Istruzione dell'Anagrafe nazionale dei servizi educativi**; le risorse rimanenti sono state ripartite **per 264 mln in continuità con le assegnazioni del 2020 e per 43,5 mln in relazione ai medesimi criteri condivisi per il 2022 e 2023, che fanno riferimento al numero di bambini iscritti ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia paritarie (pubbliche e private), alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni e alle esigenze di riequilibrio territoriale.** Il riparto condiviso nell'Intesa risponde alle esigenze di riequilibrio territoriale, destinando una consistente quota di risorse alle Regioni più lontane dall'obiettivo del 33% di copertura dei servizi 0-6. Risponde, inoltre, alle esigenze di mantenimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia attivi nelle Regioni che in questi anni hanno maggiormente investito per l'attuazione del Sistema integrato. Nel link si trova il riparto delle risorse assegnate alla Regione per gli anni 2021 – 2022 – 2023.
23.02.2022	Comune di Testico	Fondo comuni marginali	Se fa riferimento al Fondo per i Comuni marginali per gli anni 2021-2023. Si tratta in totale di un fondo di **180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni**, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Purtroppo, il 95% delle risorse sono state destinate ai comuni del Sud Italia. Le inviamo in allegato il link del bando pubblicato sul sito del Ministero:

			https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/dpcm-comuni-marginali/#:~:text=concessione%20di%20contributi%20a%20favore,massimo%205.000%20euro%20a%20beneficiario). Ci sono altri due fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2022 dei quali però occorre attendere i decreti attuativi e sono: **Legge di Bilancio 2022 commi 593-596** *Fondo per interventi di salvaguardia e valorizzazione dei **comuni** totalmente o parzialmente montani* **100 mln per il 2022.** **Legge di Bilancio 2022 commi 581-582** *Fondo in favore dei **comuni** con popolazione **inferiore a 5000 abitanti*** che hanno subito uno spopolamento ed un abbassamento del reddito pro-capite, ed un indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale **50 mln per il 2022**
24.02.2022	Comune di Zoagli	Contributi 2022	facendo seguito alla telefonata intercorsa, le inviamo il link della piattaforma di Alisei dove è stato pubblicato l'intero contenuto del comunicato, insieme agli allegati in fondo al comunicato: istanza, decreto e manuale da seguire per la richiesta del contributo che va fatto sulla piattaforma GLF (MOP) https://alisei.anciliguria.it/supporto?free=CONTRIBUTI+ALLA+PROGETTAZIONE+DEFINITIVA+ED+ESECUTIVA+PER+MESSA+IN+SICUREZZA+DEI+TERRITORI+ED+EDIFICI+PUBBLICI+2022#:~:text=CONTRIBUTI%20ALLA%20PROGETTAZIONE%20DEFINITIVA%20ED%20ESECUTIVA%20PER%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI%20ED%20EDIFICI%20PUBBLICI%202022

			Alleghiamo anche le due slide dell'insieme dei contributi utilizzabili nel 2022 che sono quelli confluiti e non confluiti nel PNRR e che derivano dalle precedenti leggi di Bilancio
24.02.2022	Comune di Zignago	Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale	le spese di progettazione per essere inserite nelle spese di investimento devono seguire due condizioni che devono sussistere congiuntamente secondo il Dlgs 118/2021 punto 5.3.12: Che il DUP o altri documenti di programmazione dell'ente individuino in modo specifico l'investimento da realizzare Che siano individuate le fonti di finanziamento dell'opera. Le spese di progettazione relative ad opere che, pur inserite nel Programma delle Opere Pubbliche ed in bilancio, sono però prive di una copertura finanziaria attendibile e quasi certa, dovranno essere contabilizzate come spese correnti. Per opportuno approfondimento le inviamo in allegato un documento contabile che specifica i vari casi.
25.02.2022	Comune di Luni	Richiesta informazioni dl 73/2021	Facendo seguito alla FAQ 43 del MEF pubblicata sulla piattaforma Alisei la risposta è affermativa, infatti l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

			Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).
Data	**Richiedente**	**Argomento**	**Risposta**
01.03.2022	Comune di Casella	Richiesta info su tempistiche contributi Ministeriali	Come da accordi telefonici le confermo che sono 10 i mesi per l'affidamento dei lavori + 3 mesi perché i fondi sono confluiti nel PNRR e quindi dovete fare le gare attraverso un sua o un cuc e grazie ad un emendamento recepito nel Milleproroghe **art. 1-*bis* proroga di tre mesi i termini**, previsti dal comma 143 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), per l'**affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari delle risorse per la messa in sicurezza degli**

			edifici e del territorio stanziate dai commi 139 e 139-bis della medesima legge. La norma in esame precisa altresì che: la proroga in questione è disposta **con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021;** restano fermi in ogni caso i termini di conclusione dei lavori e le condizioni previsti dal comma 139-ter in relazione alle risorse confluite nell'ambito del PNRR.
02.03.2022	Comune di Cogoleto	Caro bollette	facendo seguito al problema del caro bollette, nel "decreto energia" sono previsti 200 milioni ai comuni e 50 milioni a province e città metropolitane, del quale però si attende la conclusione dell'iter legislativo. Nel frattempo, abbiamo pubblicato su Alisei una faq tratta da un articolo de Il sole 24 ore sulla contabilizzazione dei maggiori oneri, della quale vi alleghiamo il link https://alisei.anciliguria.it/supporto?free=energia#:~:text=TRATTAMENTO%20CONTABILE%20DELLE%20SPESE%20DI%20FORNITURA%20DI%20ENERGIA%20E%20GAS%20NEGLI%20ENTI%20LOCALI%20ALLA%20LUCE%20DEGLI%20AUMENTI
03.03.2022	Comune di Sanremo	Quesito sulla progettazione Comma 51 Legge 160/2019	In riferimento al suo quesito nelle faq del Dipartimento delle politiche di coesione si fa riferimento i riferimenti normativi (art 39 Dlgs 112/1998, legge n 59/1997 e legge 445/1985) alcuni di essi danno una definizione generica eccetto l'art 39 del

			dlgs 112/1998 che parla di attività commerciale come somministrazione di beni, alimenti e bevande, (attività svolta tra l'altro all'interno di un Albergo) e comunque si lascia al Comune la possibilità di conformare il bando alla realtà locale. Per quanto riguarda invece le pendenze dell'attività nei confronti del Comune in base alla normativa europea (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014) e in base a quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 15/E del 13 giugno 2020, i contributi a fondo perduto non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Alleghiamo circolare
07.03.2022	Comune di Giusvalla	ELEZIONI COMUNALI PER I COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI	le invio in allegato il vademecum pubblicato da Anci per le elezioni del 2021, in cui si evince che: ***il decreto stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che non esercitano il diritto di voto. Trattasi di una norma che recepisce un emendamento dell'ANCI evitando che l'inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all'estero, specie nei comuni di minori***

			dimensioni e con alto tasso di emigrazione, renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.
15.03.2022	Comune di Airole	Videoconferenze consigli comunali	Invio di seguito la risposta all'utilizzo della videoconferenza per i consigli comunali. Premesso che l'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003, cita che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo pv, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, le potevano svolgere ugualmente. La regolazione delle sedute da remoto, non deve trarre legittimazione da una specifica norma di dettaglio, ma dal codice dell'amministrazione digitale e soprattutto dagli artt 6, 7 e 38 del TUEL, che disciplinano i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione, ed attribuiscono ai regolamenti la disciplina specifica del consiglio, attribuendo in questo modo la più ampia autonomia decisionale ai comuni. Quindi, per poter continuare a svolgere dopo il 31 marzo le sedute in vdc, **il regolamento comunale e analogamente quello della giunta, devono prevedere la possibilità di**

			svolgerle nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, previamente stabiliti
21.03.2022	Comune di Loano	Rigenerazione urbana	Premesso che il bando rigenerazione urbana per i comuni inferiori a 15.000 abitanti non è PNRR, all'art 2 del decreto riporta quanto segue: Con riferimento alla tipologia di investimento di cui alla **lett. c)**, dovranno avere le seguenti specifiche : - settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO; sottosettore STRADALI ovvero TRASPORTO URBANO ovvero TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO; - settore INFRASTRUTTURE SOCIALI sottosettore ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI. Probabilmente il settore è INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, ma il sottosettore dovrebbe essere STRADALI…e non Trasporto Urbano Prova a verificare se in questo modo genera il CUP.
25.03.2022	Comune di Murialdo	Spese personale PNRR	Per quanto riguarda un eventuale fondo c'e' quello destinato ai comuni inferiori a 5000 abitanti ma non è ancora stato pubblicato nulla. Le modalità di accesso al fondo dovranno essere pubblicate su questo link **http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivo-le-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli** Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese di personale su un fondo

			PNRR attenzione perché può rendicontare ma solo in questi casi: Sono da considerare ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, destinate a realizzare i singoli progetti. In questa categoria rientrano le spese di personale incaricato di espletare funzioni ed attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e provenienti da reclutamento a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021,ossia riguarda esclusivamente personale oggetto di nuove assunzioni e consulenze, incaricato di espletare una delle seguenti funzioni: 1) Limite di spesa per assunzione di consulenti e neoassunti (Circolare Mef n.4) 2) Incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura ed ingegneria 3) Collaudo tecnico-amministrativo 4) Incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica 5) Incarichi di commissione giudicatrice 6) Altre attività tecnico operative finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finalizzati al PNRR Troverà maggiori indicazioni del quaderno di Anci allegato (pag 28)
29.03.2022	Comune di Campo Ligure	Oneri per permessi retribuiti **art. 80 del D.Lgs. 267/2000**	*In riferimento alla richiesta inoltratami, si evidenzia una nota del Ministero dell'Interno, visionabile al seguente link https://dait.interno.gov.it/pareri/13700* *In sintesi si afferma quanto segue:*

			La disciplina dei permessi e del conseguente rimborso degli oneri, recata dagli art. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000, non può essere estesa agli amministratori di un Università Agraria, ente pubblico non economico. Infatti, avendo il legislatore fornito una indicazione dettagliata e puntuale dei destinatari, ampliandola rispetto alla legge 816/1985, questa deve intendersi tassativa e non suscettibile di estensione in via analogica a quelle categorie di amministratori non espressamente contemplate, anche in considerazione dell'incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell'ente.
01.04.2022	Comune di Cosseria	Delibere Anac	Le inviamo in allegato le linee guida approvate dall'ANAC, con la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018, le Linee guida n. 12 forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel codice appalti (d.lgs. 50/2016). Le Linee guida sono entrate in vigore alla fine del mese di novembre 2018.
07.04.2022	Comune di Zoagli	Contributi messa in sicurezza edifici e territorio	come da accordi le inviamo due sliedes con il sunto dei contributi diretti dal Ministero Il contributo cui le facevamo cenno al telefono è quello dell'art 1 commi 139 e segg Legge di Bilancio 145/2018 Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo

			superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili: **Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:** di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; **Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:**

			manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione. **Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente: :** manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche; manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico. Gli interventi devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2022" e secondo i Settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo: Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - Sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE;

			Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Sotto-settore STRADALI; Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI - Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA. Preme evidenziare, fin da ora, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste: per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio; dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2020). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato

			di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell'interno.
07.04.2022	Comune di Cogorno	Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione	Con il comunicato del 7 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto recante «Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160» E' stato divulgato l'elenco dei comuni ammessi in via definitiva a finanziamento indicati nell'allegato 1, **il suo comune ne risulta beneficiario**. **Comune di Cogorno** F51B21001520005 LOCALITA' SAN MARTINO*VIA SAN MARTINO*INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA IN LOCALITA' SAN MARTINO. 3.000.000,00 L' Ammissione in via definitiva a finanziamento riguarda alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di

			proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
08.04.2022	Comune di Plodio	PNRR Sociale	Come da accordi inviamo il link di Alisei dove potrà scaricare tutte le informazioni utili necessarie per partecipare al Bando PNRR. https://alisei.anciliguria.it/supporto?area=3#:~:text=AREE%20INTERNE%20%2D%20PNRR%20MISSIONE%205%20COMPONENTE%203%20%2D%20INVESTIMENTO%201.1%20%2D%20SERVIZI%20ED%20INFRASTRUTTURE%20SOCIALI%20DI%20COMUNITA%27 Nell'allegato 1 troverà l'elenco degli interventi ammissibili Le alleghiamo anche le slides di Anci, eventualmente se interessati è in programma un ulteriore webinar da parte di IFEL La partecipazione all'evento **è gratuita**. È sufficiente **collegarsi il 13 aprile alle ore 10 qui.**
21.04.2022	Comune di Vallecrosia	domande per contributo trasporto scolastico per contenimento COVID	facendo seguito al quesito, il fondo è destinato ai Comuni o associazioni di Comuni, per le spese aggiuntive, riferite alle misure di sicurezza da Covid-19 per il trasporto scolastico, con riferimento all'anno scolastico 2020-2021 e, unicamente per le **obbligazioni sottoscritte fino al 5 gennaio 2022** (data di entrata in vigore del decreto attuativo) (si dovrebbero intendere i contratti firmati con le società che somministrano il servizio), **all'anno scolastico 2021-2022**. Sono escluse le spese sostenute già oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020 ai sensi del decreto del

			Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021. Le risorse saranno assegnate a tutti i comuni anche in forma associata che ne facciano richiesta, nel limite del 30% della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019.
26.04.2022	Comune di Masone	AGEVOLAZIONI TARI CON FONDI COVID 2022	le risorse per agevolazioni TARI incluse nel fondone 2020 non interamente utilizzate a rendiconto 2021, possono essere usate per nuove agevolazioni TARI anche per utenze domestiche. Lo prevede l'art. 13 del DL 4/2022 e viene chiarito dalla FAQ 43 COVID-19 della Ragioneria Generale dello Stato. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, per ulteriori quesiti attinenti l'utilizzo dei fondi covid, le inviamo in allegato le risposte alle FAQ del webinar IFEL.
02.05.2022	Comune di Mignanego	Gestione Sagre	a partire dal 1 maggio tutte le prescrizioni vengono meno eccetto nei casi riportati sul seguente link del governo che si limitano solo ad alcuni luoghi specifici in cui è ancora obbligatorio indossare le mascherine. https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
06.05.2022	Comune di Fascia	*Indennità dei Sindaci*	*al momento due sono i provvedimenti in vista del completamento del quadro applicativo delle nuove indennità. Un primo decreto, in corso di emanazione, ripartirà il fondo statale stanziato a copertura dei maggiori oneri derivanti*

			da quanto previsto dalla legge di bilancio a tale proposito. Dovrebbe seguire un secondo decreto di revisione del DM 119/2000 che ormai necessita di essere aggiornato. Sarà nella revisione di questo secondo DM che si chiariranno tutti gli aspetti attuativi. Qualora i Ministeri competenti non ritenessero di fare una vera e propria revisione del DM119, o un nuovo DM, dovranno essere forniti comunque tutti i chiarimenti necessari ad una completa attuazione delle nuove disposizioni. Come ANCI stiamo naturalmente sollecitando un iter tempestivo in tal senso. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi considerando che il riparto del fondo di incremento delle indennità previsto dalla legge di Bilancio 2022 è previsto in Conferenza unificata l'11 maggio insieme al fondo di riparto per il caro bollette
09.05.2022	Comune di Masone	Utilizzo risorse fondone covid	in riferimento a quanto richiesto, Le comunichiamo che premesso che sono da ritenere finanziabili con il "Fondone" tutte le spese - e solo quelle - che l'ente non avrebbe sostenuto se non ci fosse stato il Covid-19, spese che pertanto risultino direttamente connesse alla pandemia e quindi necessarie per affrontare i bisogni derivanti dalla situazione emergenziale (FAQ n. 32 del MEF). Nel caso specifico possono essere utilizzate per tutti e tre i casi sottoposti a quesito, facendo attenzione che le vernici utilizzate per rimbiancare le aule siano vernici igienizzanti, che il doposcuola sia riservato esclusivamente

			ai bambini delle famiglie che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, e che il gazebo sia giustificato dalla necessità di mantenere ancora le distanze di sicurezza. Può comunque verificare le spese ammissibili consultando le slide pubblicate nelle FAQ al seguente link https://www.anciliguria.it/faq/186/certificazione-2021-dei-fondi-straordinari-per-emergenza-covid-e-possibile-utilizzo-nel-2022
11.05.2022	Comune di Tovo San Giacomo	Canone locazione antenne	secondo l'interpretazione, nel silenzio del legislatore, è da ritenere che il canone si applica agli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, mentre rimangono esclusi quelli posizionati su beni **patrimoniali disponibili,** regolati da contratti di locazione. In tal senso la sentenza n.4178/2018 della Corte d'Appello di Milano ha sancito, con riferimento gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili, che la Pubblica Amministrazione agisce alla stregua di un soggetto privato e può legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando così applicazione la disciplina del "canone antenne".
18.05.2022	Comune di Rossiglione	contributi sociali - debiti verso il Comune	da un controllo effettuato sulle possibilità di utilizzare un contributo per compensare debiti nei confronti della pubblica amministrazione l'unica

			normativa a supporto che abbiamo trovato è questa: L'intervento sostitutivo da parte delle amministrazioni pubbliche per le erogazioni di qualunque tipo è previsto dall'art. 31, comma 8-bis, secondo cui: "Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali é prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.". Il comma 3 dell'art. 31 ha previsto, come noto, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso in cui nel DURC acquisito d'ufficio sia segnalata un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 207/2010" trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" e "il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC é disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".
20.05.2022	Comune di Fontanigorda	Cimiteri messi in sicurezza	i bandi per la messa in sicurezza anche dei cimiteri che può utilizzare, sono: - Contributo Ministero dell'Interno messa in sicurezza di edifici e territorio art 1 comma 139 legge 145/2018 (è possibile fare la domanda entro il 15 settembre di ogni anno)

			- Contributo Ministero dell'Interno per i comuni inferiori ai 1000 abitanti Art 30 comma 14 bis DL Crescita 34/2019 euro 84.168,33 (contributo previsto tutti gli anni inizio lavori 15 maggio) - Contributo PNRR scadenza 16 giugno 2022 MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 AREE INTERNE - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SOCIALI https://www.anciliguria.it/bandi/missione-5-componente-3-investimento-11-aree-interne-potenziamento-infrastrutture-sociali Nell'allegato 1 interventi ammissibili trova anche gli interventi sui Cimniteri http://alisei.anciliguria.it/attach/announcement/download/52
31.05.2022	Comune di Quiliano	CCNL	In merito al CCNL l'unico documento ufficiale è quello pubblicato sul sito di ARAN ed è il contratto CCNL periodo 1/01/2019 – 31/12/2021 approvato in data 9 maggio 2022 del quale inviamo il link e le alleghiamo il testo https://www.aranagenzia.it/comunicati/12776-firmato-il-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-comparto-funzioni-centrali-periodo-20192021.html
06.06.2022	Comune di Airole	Contributi DL Crescita 34/2019	Come da conversazione intercorsa, le invio il comunicato del Ministero e la richiesta allagata di erogazione del contributo Con riferimento al D.L. Crescita n. 34/2019, art. 30, comma 14-bis ("Contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per progetti di efficientamento

			energetico e sviluppo territoriale sostenibile" **contributo assegnato pari ad euro 19.329,89**), per l'annualità 2020, i Comuni beneficiari che hanno concluso l'investimento, al fine dell'ottenimento del saldo delle agevolazioni, dovranno inviare all'indirizzo PEC contributocomuni@pec.mise.gov.it la nota di "Richiesta saldo" di cui al presente avviso. Per l'altro contributo sempre inserente il DL Crescita, da 11.587,00 la pec di riferimento è sempre contributocomuni@pec.mise.gov.it
06.06.2022	Comune di Pigna	DGR 1122/2021 – acquisto automezzi	Con riferimento al Bando **Regione Liguria DGR 1122/2021 in relazione alle istanze di finanziamento per l'acquisto di veicoli commerciali / automezzi / mezzi operativi, le istanze stesse possono essere presentate, al fine di garantire la maggiore sinergia possibile nell'impiego di detti mezzi, esclusivamente:** dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova a fronte della preventiva stipula di specifici atti formali (accordi, intese, protocolli, convenzioni, ecc.) sottoscritti dalle singole Province/Città Metropolitana con almeno due o più comuni ricadenti all'interno di un'area comprensoriale omogenea e funzionale; dai Comuni individuati come capofila all'interno di specifici atti formali preventivi (accordi, intese, protocolli, convenzioni, ecc.) sottoscritti da almeno tre Comuni ricadenti all'interno di

			un'area comprensoriale omogenea e funzionale. Il Soggetto richiedente deve in sede di presentazione dell'istanza: motivare le necessità di acquisto del/i mezzo/i richiesti. Verrà data priorità alle richieste inerenti la sostituzione di mezzi alienati per problemi di vetustà (allegando i relativi certificati di rottamazione) con nuovi mezzi, non necessariamente della stessa tipologia di quelli alienati; dichiarare l'area territoriale all'interno della quale verranno utilizzato/i il/i nuovo/i mezzo/i (estensione in km^2 dell'area, lunghezza totale delle strade interessate); allegare almeno tre preventivi d'acquisto per ciascun mezzo oggetto di istanza; garantire almeno il 10% di cofinanziamento del costo complessivo di acquisto del/i mezzo/i, costituendo elemento di priorità un cofinanziamento maggiore. Per ogni singola istanza l'importo massimo riconoscibile come contributo da parte della Regione è pari ad € 300.000,00 **Relativamente alle istanze di acquisto dei veicoli commerciali/automezzi/mezzi operativi**, gli enti proponenti dovranno inoltrare tutta la documentazione (istanza, **Appendice 2B e relativi allegati**) tramite un'unica PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it senza procedere ad inserirla nel deposito tramite il link sopra richiamato.

			Le alleghiamo l'appendice 2B da compilare, allegando almeno 3 preventivi e la DGR 1122/2021 che racchiude le linee guida Le confermo che il Comune di Apricale ripresenterà l'istanza quando si riaprirà il bando per l'anno 2023 insieme ai comuni di Castelvittorio e Isolabona, la prego di contattare il sindaco di Apricale in modo che sia inserito anche il suo comune nella richiesta di finanziamento.
10.06.2022	Comune di Riva Ligure	Asili Nido - Obiettivi 2022	si tratta della **legge di Bilancio 2022** che **ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l'anno 2022**, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021).
16.06.2022	Comune di Vasia	Rendicontazione fondo progettazione	Riguardo al comunicato del Ministero si invitano gli enti a procedere alla presentazione del **rendiconto di gestione al sistema BDAP** cosi come citato nel decreto di riferimento del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva. Inoltre, lo stesso comunicato definisce i termini per la rendicontazione dei contributi erogati negli anni 2017-2021 l'invio della stessa esclusivamente con modalità telematica tramite quella

			procedura **entro le ore 24:00 del 31 agosto 2022.** Si invitano quindi i comuni a provvedere all'invio di quanto richiesto dal Ministero secondo le modalità citate nello stesso comunicato.
27.06.2022	Comune di Quiliano	Centri estivi	si informa che il Decreto Legge n. 73/2022 recante "*Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro*", pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 2022 (allegato) **prevede all'art. 39,** l'istituzione del fondo pari a 58 mln di euro per l'organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. **I comuni che NON intendono attivare i centri estivi dovranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge comunicarlo al Dipartimento della Famiglia all'indirizzo e-mail che comunicheremo nei prossimi giorni.** Successivamente con decreto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e dell'Interno, da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge (circa fine agosto), previa Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie Locali, sarà approvato l'elenco dei Comuni beneficiari e i relativi importi calcolati sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne residente.

20.04.2021	Comune di Masone	Certificazioni fondi covid	a fronte delle risorse ricevute gli enti devono ora certificare la perdita di gettito subita a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo il modello e le modalità approvate con **il Dm in corso di perfezionamento**, che sostituisce il decreto n. 212342 del 3 novembre. Nella parte entrate del modello sono inserite due nuove colonne
29.06.2022	Comune di Cogorno	Ribassi d'asta	Come da accordi inviamo in allegato il decreto di assegnazione del contributo, dove all'art 5 (Rendicontazione) comma 2 trova la norma sui ribassi d'asta. Art. 5 Rendicontazione 1. I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'articolo 3, comma 2, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi. 2. Nel caso **di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta**, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal

			sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. **Risposta del Ministero dell'Interno al quesito** In merito al quesito posto si rappresenta che come correttamente rilevato dall' Ente l' utilizzo dei ribassi d' asta è vincolato a quanto disciplinato dal comma 144 dell' articolo 1 della legge n. 145/2018. È quindi necessario che siano utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per quanto concerne l' eventuale variante in corso d' opera si segnala che non è necessaria l' autorizzazione di codesta Amministrazione purchè venga rispettato quanto descritto all' interno del CUP. Per la realizzazione di tali varianti, inoltre, **non** è possibile utilizzare le economie derivanti dai ribassi d' asta.
29.06.2022	Comune di Stella	Bando Borghi linea B	Come da telefonata intercorsa le invio il contenuto dell'art 2 comma 3 del decreto di assegnazione delle graduatorie del Bando Borghi linea B. Si provvederà con successivi atti all'assegnazione delle risorse non assegnate con il presente provvedimento in quanto insufficienti a garantire la copertura integrale del costo dei Progetti locali per la rigenerazione sociale e culturale di borghi storici collocati in ciascuna graduatoria regionale o delle Province autonome successivamente all'ultimo

			interamente finanziato, previo accertamento dell'impegno dei soggetti attuatori a garantirne l'integrale copertura in ragione del concorso di risorse terze rispetto a quelle dell'Avviso pubblico del 21 dicembre 2021, se del caso anche mediante ulteriore scorrimento delle medesime graduatorie, ovvero delle graduatorie per macro area di riferimento (Centro-nord e Mezzogiorno), in rispondenza ai criteri e alle previsioni dell'articolo 8, comma 6 e dell'articolo dell'art. 2, comma 5, punti iii) e iv) del predetto Avviso pubblico.
01.07.2022	Comune di Borghetto d'Arroscia	PNRR	Allego il link del Ministero sul bando PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2 INTERVENTI SU RETE DISTRIBUZIONE ACQUA E DIGITALIZZAZIONE **Domanda si può presentare dal:** 01/09/2022**, ore 00:00 Scade il:** 31/10/2022**, ore 00:00** Le proposte di finanziamento devono essere rivolte a: ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile ed incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; rafforzare la digitalizzazione delle reti che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse; ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze; migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini - creando altresì le premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire in modo durevole il patrimonio delle infrastrutture idriche basato sulle migliori tecnologie disponibili, le migliori

			pratiche internazionali e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
04.07.2022	Comune di Borghetto di Vara	Personale	In merito al suo quesito le rispondiamo di seguito il D.L. 36/2022 ha introdotto una disciplina transitoria per l'inquadramento in ruolo del personale in distacco o comando (salvo talune eccezioni) al 31 gennaio 2022 **in deroga alle suddette procedure di mobilità volontaria e senza il consenso dell'amministrazione di provenienza. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il 31 dicembre 2022** e nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico.
05.07.2022	Comune di Sestri Levante	Messa in sicurezza	In merito al suo quesito le giriamo la risposta del ministero su un quesito fatto da un altro comune sugli stessi contributi messi in sicurezza e efficientamento energetico Legge 145/2018: *In merito al quesito posto si rappresenta che come correttamente rilevato dall' Ente l' utilizzo dei ribassi d' asta è vincolato a quanto disciplinato dal comma 144 dell' articolo 1 della legge n. 145/2018. È quindi necessario che siano utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione*

			che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. *Per quanto concerne l' eventuale variante in corso d' opera si segnala che non è necessaria l' autorizzazione di codesta Amministrazione purché venga rispettato quanto descritto all' interno del CUP. Per la realizzazione di tali varianti, inoltre, **non** è possibile utilizzare le economie derivanti dai ribassi d' asta.*
08.07.2022	Comune di Masone	Ribassi d'asta	abbiamo posto il problema direttamente alla Direzione del Ministero dell'Interno specificando le norme dei decreti (legge 145/2018 e legge 160/2019 che dettano le norme di utilizzo dei ribassi d'asta) e finalmente ci ha risposto come di seguito: *In merito al quesito posto si rappresenta che, in deroga a quanto previsto dal decreto di assegnazione, è possibile utilizzare le economie del quadro economico per l'aumento dei prezzi dei materiali **ma non è possibile utilizzare le stesse per le varianti in corso d'opera.*** *Nello specifico, l'articolo 26, comma 6 del D.L. n. 50/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di a ffidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022, (ovvero a partire dal 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022, è stata prevista la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere alla rimodulazione delle voci di costo*

			precedentemente indicate all'interno dei quadri economici. Mentre, con riferimento alle opere già avviate prima dell' emanazione del decreto 50/2022 lo stesso, all' articolo 26 comma 4 lettera a) rinvia al decreto nr. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 nr. 120, istitutivo del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall' anno 2020, il quale è stato successivamente incrementato nel suo ammontare dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 *Parallelamente, secondo la previsione di cui all'articolo 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari regionali, nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2022, (ovvero a partire dal 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022, è stato istituito un apposito Fondo c.d. "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale è possibile fare ricorso per l'adeguamento dei costi relativi a opere finanziate in tutto o in parte, con risorse del PNRR.*
11.07.2022	Comune di Orco Feglino	Chiarimenti emendamento utilizzo fondi Covid per agevolazioni TARI	l'art 40 comma 5 bis del DL AIUTI prevede la possibilità per i Comuni di concedere agevolazioni TARI finanziate con l'eventuale quota di avanzo vincolato al 31.12.2021 **da Fondone COVID:** tutti gli altri avanzi vincolati devono essere utilizzati per le finalità per le quali sono stati destinati. Le

			agevolazioni per le utenze non domestiche devono essere concesse con le stesse modalità degli anni passati, predilegendo le attività che hanno subito restrizioni legate all'emergenza covid, anche per l'anno 2022 L'art 6 del DL 73/2021 fa esplicito riferimento ad agevolazioni e/o riduzioni delle utenze TARI non domestiche ed è una norma emessa a fronte del perdurare dell'emergenza epidemiolo gica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusu re obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', estesa anche per l'anno 2022 con il DL. 4/2022. Per quanto riguarda le modalità per la dimostrazione dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione, è opportuno mantenere l'attuale modalità in essere: presentazione dell'autocertificazione per la richiesta di agevolazione TARI con allegata idonea documentazione comprovante il calo della domanda e del fatturato in confronto al 2019 o l'estratto delle scritture contabili 2019/2022; registro dei corrispettivi e fatture emesse 2019/2022
20.07.2022	Comune di Rovegno	Decreto interminist "Disposizioni attuative art 1 c.353. L. 30.12.2021 N. 234.	in risposta al suo quesito, abbiamo verificato sul decreto direttoriale, 230 del 30/05/2022 che ci era sfuggito, e le confermiamo che possono usufruire della detrazione dell'IMU sia i proprietari o titolari di un diritto su un immobile (ossia gli affittuari) perchè il beneficiario del contributo è chi esercita l'attività per cui l'erogazione del contributo

			rappresenta una riduzione in quota parte del canone di locazione.
27.07.2022	Comune di Bonassola	DPCM 24 sett 2020	allo stato attuale il Dipartimento della Coesione non ha dato alcun riscontro alle e-mail inviate da Anci con le quali si chiedevano chiarimenti anche in merito alle tempistiche di erogazione. L'unica data certa era quella relativa alla scadenza per la rendicontazione su Simonweb fissata per il 30 giugno 2022. In ogni caso, l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del MEF ai singoli Comuni. Pertanto, nell'ipotesi di erogazione del contributo a settembre 2022, il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria deve avvenire entro il 30 giugno 2023 a completamento della procedura.
28.07.2022	Comune di Caravonica	Messa in sicurezza	intanto è un bando confluito nel PNRR quindi dovete necessariamente utilizzare una SUA o una CUC secondo le modalità individuate dal Comunicato 17 dicembre 2021 https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021 I mesi effettivi sono quindi: b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi + 3 mesi perchè utilizzate un SUA o una CUC + 3 mesi del milleproroghe, a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sono 16 mesi **scade l'8 marzo 2023**

28.07.2022	Comune di Celle Ligure	Richiesta CUP	il Decreto del Ministero dell'interno del 25 luglio 2022 ha definito le modalità di presentazione dell'istanza per l'annualità 2023. Maggiori e più dettagliati chiarimenti sul sito di Anci Liguria alla sezione FAQ di cui alleghiamo link: https://www.anciliguria.it/faq/292/contributo-messa-in-sicurezza-edifici-e-territorio-anno-2023-legge-1452018-art-1-commi-139-segg
26.05.2021	Comune di Maissana	Fondo anticipazioni liquidità enti in disavanzo	riguardo all'evoluzione del Fondo Anticipazioni Liquidita per gli enti in disavanzo portiamo alla vostra attenzione alcuni importanti interventi legislativi sul tema: il primo riguarda l'istituzione di un **fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021** in favore degli Enti che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostruzione del Fondo Anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art 39-ter (art 52 Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Sostegni bis") Il fondo è
28.07.2022	Comune di Chiusavecchia	Messa in sicurezza	secondo quanto riportato nel Comunicato n.4 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'Interno e in riferimento al decreto 25 luglio 2022, art 1 comma 3, non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano **beneficiari**, per le annualità 2021-2022, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza

			dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.
31.07.2022	Comune di Casella	Richiesta info su D.LGS 50/2022	Le Stazioni Appaltanti provvedono alle compensazioni nei modi stabiliti dalla legge, (art 1 septies comma 6) utilizzando quindi solo il 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti. La ratio della percentuale del 50% non è scritta sul DL molto probabilmente la scelta dell'utilizzo del 50% è perché gli imprevisti dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza, sono solo per i lavori e devono risultare impegnati per lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto costituiscono il 10%. Quindi dato che la S.A sta chiedendo l'accesso al fondo per compensare gli incrementi di materiali che fanno riferimento ad un SAL, è perché l'altro 50% potrebbe essere utilizzato per imprevisti fino a chiusura lavori. Quindi se il SAL è intermedio può utilizzare il 50% se il SAL è finale può utilizzare tutto quello che ha a disposizione. Per quanto riguarda le somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente si riferiscono sempre al quadro economico dell'opera di riferimento. Per cui non va ad utilizzare i fondi relativi ad un'altra opera stanziati nell'anno successivo.

03.08.2022	Comune di Onzo	PSR 2014-2022	In merito al suo quesito prot. n. 3112 le rispondiamo di seguito: premesso che il contributo del PSR 2014-2022 Sottomisura 7.2 non prevede il pagamento dell'IVA, la distribuzione di acqua è considerata attività che rientra nel campo di applicazione dell'IVA in quanto, anche se il comune non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono considerati comunque soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto limitatamente alla cessione di beni o prestazione di servizi. L'attività connessa alla distribuzione dell'acqua e servizi accessori realizza l'effettuazione di operazioni imponibili, regolamentate dal D.M. 24 ottobre 2000, n° 370 (IVA 10%). Secondo la risoluzione n. 229 del 6 aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate alcuni interventi relativi al sistema fognario ed idrico rientrano tra le opere di urbanizzazione e come tali sono soggetti all'aliquota del 10%. È comunque il RUP che definisce il tipo di intervento nella compilazione del quadro economico e associa a ciascuno l'aliquota iva corretta. La somma urgenza deve essere definita dal decreto di erogazione del contributo, nel caso del PSR non è possibile utilizzare le stesse procedure messe in atto nei confronti della Regione sulle somme urgenze. Alleghiamo la risoluzione n. 229 del 6 aprile 2021 che esplicita i casi in cui può essere applicata l'aliquota del 10%

04.08.2022	Comune di Carasco	Assunzioni PNRR	facendo seguito al quesito, le alleghiamo la nota di Anci sul sul DL 36/2022. Tuttavia, il medesimo DL 36/2022 ha introdotto una disciplina transitoria per l'inquadramento in ruolo del personale in distacco o comando (salvo alcune eccezioni) al 31 gennaio 2022 in deroga alle suddette procedure di mobilità volontaria e senza il consenso dell'amministrazione di provenienza. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il 31 dicembre 2022 e nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico. Ci sono state molte sollecitazioni da parte di Anci e sindacati di categoria per modificare alcuni degli articoli del DL 36/2022.

Data	Richiedente	Argomento	Risposta
10.08.2022	Comune di Ceranesi	Indicazioni operative PNRR	facendo seguito al quesito sull'applicazione del DNSH abbiamo verificato che nella guida operativa attribuiscono al contributo art 1 comma 29 legge 160/2019 e quindi alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. il **Regime 1** ma solo facendo riferimento a 3 tipi di interventi che riguardano Ristrutturazione Edifici, Interventi Edili e cantieristica generica, e

			produzione elettricità da pannelli solari. Tutti gli altri interventi non sono associati a nessuna scheda. Il rispetto dei vincoli DNSH è sancito attraverso i) autocertificazione, mediante compilazione della Checklist di Controllo che riassume tutti gli elementi di verifica e ii) ottenimento e corretta archiviazione di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura. Tuttavia non tutte le attvità hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata. Se l'intervento rientra in un investimento che ricade nel 37% del Piano Nazionale volto alla transizione ecologica, per il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrà essere rispettato il Regime 1. Allo stesso modo, qualora l'autovalutazione dell'intervento avesse previsto dei criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà in Regime 1. Tale scelta è illustrata nelle schede di autovalutazione del principio DNSH, alla voce "mitigazione dei cambiamenti

			climatici". Dalle FAQ emergerebbe che L'APE ex-ante è obbligatorio per dimostrare la riduzione di fabbisogno di energia primaria del 30%. L'inserimento dell'attestato nel sito della regione non è necessario.
19.08.2022	Comune di Borzonasca	Procedura danni da eventi calamitosi	le inviamo la procedura di protezione civile per i danni da eventi calamitosi come da DGR 751/2022. Abbiamo pubblicato tutta la modulistica sul sito di Anci Liguria al seguente link https://www.anciliguria.it/faq/319/procedure-per-la-gestione-dei-danni-da-eventi-calamitosi Di seguito la procedura: Con la deliberazione n.751 del 29 luglio 2022 la Regione Liguria ha aggiornato la procedura per la gestione delle attività regionali finalizzate al superamento dell'emergenza e per la segnalazione dei danni causati da eventi calamitosi o catastrofici. Per le **diverse tipologie di soggetti danneggiati** sono disponibili le seguenti pagine, che contengono la **relativa modulistica e le istruzioni**:: opere pubbliche famiglie, persone fisiche, condomini, enti no profit comparto agricoltura, pesca, acquacoltura, forestale attività economiche e produttive Per venire in contro alle esigenze degli enti locali alleghiamo la modulistica necessaria alle varie categorie

			Ricordiamo agli Enti Locali in breve le procedure previste A seguito di un evento calamitoso il Settore regionale Protezione Civile provvede all'apertura del modulo di segnalazione secondo le modalità dettagliate di seguito: • **il giorno successivo all'evento** viene attivato sul portale web di Protezione Civile della Regione Liguria il modulo di segnalazione danni accessibile agli enti ricadenti nell'area territoriale interessata dagli eventi; • **entro 10 giorni dall'evento** l'Ente Territoriale deve compilare la **SCHEDA DI VALUTAZIONE SPEDITIVA DEL DANNO OCCORSO AL COMPARTO PUBBLICO – MOD.A –** utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul Portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema. L'invio della scheda è vincolante per accedere alla successiva **SCHEDA DI RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PUBBLICO – MOD.B;** • il modulo di segnalazione **MOD.A** viene disabilitato il decimo giorno successivo all'evento. La mancata compilazione entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della segnalazione ed il conseguente stralcio dal Quadro Generale del Danno Occorso al comparto pubblico; • **entro 30 giorni dall'evento** l'Ente Territoriale deve compilare la **SCHEDA DI RICOGNIZIONE DEL**

			FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PUBBLICO – MOD.B utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul Portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema; • **nel caso l'Ente Territoriale abbia sostenuto spese in corso d'evento per gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione entro 30 giorni dall'evento** deve compilare la **SCHEDA DI DETTAGLIO RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI tipo a)** – Allegato "Prime Emergenze" – utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul Portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema; • **il trentesimo giorno successivo all'evento viene disattivato il modulo di segnalazione.** La mancata compilazione entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della segnalazione ed il conseguente stralcio dal Quadro Generale del Danno Occorso al comparto pubblico; • **entro 40 giorni dall'evento** il Settore regionale Protezione Civile predispone il Quadro Generale del Danno Occorso al comparto pubblico. Qualora il giorno previsto per la scadenza fosse festivo, la scadenza sarà prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. L'inserimento delle segnalazioni nel Quadro Generale del Danno Occorso è necessario per accedere a eventuali benefici, ma non dà

			diritto e non fornisce garanzia di erogazione degli stessi.
30.08.2022	Comuni di Albisola superiore	Bando sport e periferie	il bando **è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti** I suddetti Enti potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nella disponibilità del Comune proponente, e precisamente per le seguenti tipologie di interventi: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all'attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale; c) diffusione di attrezzature sportive.
Data	**Richiedente**	**Argomento**	**Risposta**
31.08.2022	Comune di Borgomaro	Risorse aggiuntive FSC per il sociale 2022 - art.1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016	si esatto il d-quinques dell'art 1 comma 449 della Legge 232/2016 (euro 3.158,40) sono invece relatvi ai serivizi sociali destinato....., **quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo**

			coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Al momento l'unico decreto che è uscito è il Decreto 8 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2022. per la compilazione del Questionario finalizzato all'aggiornamento dei dati rilevanti per la determinazione dei fabbisogni *standard*, relativamente alle "*funzioni fondamentali*" definite nel Dlgs. n. 216/2010. Si divide in 2 Moduli: • Dati strutturali; • Dati relativi al personale e dati contabili. Il nuovo Questionario è accessibile dall'indirizzo *http://www.opencivitas.it*. La restituzione del Questionario alla Sose da parte dei predetti Enti dovrà avvenire **entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. (quindi, entro il 16 settembre 2022)** mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito *web* di cui sopra. **Il mancato**

			adempimento da parte di Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 216/10: "*blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei Questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'Ente inadempiente*".
31.08.2022	Comune di Borgomaro	Risorse aggiuntive FSC per il sociale 2022 - art.1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016	la nota metodologica fa riferimento al decreto 19 luglio 2022 che attribuisce un incremento di 120 milioni per l'anno 2022 al Fondo di Solidarietà Comunale in base al comma 172 dell'articolo 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021 che rappresenta il riparto della quota di risorse **per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni. https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-19-luglio-2022** Il Comune di Borgomaro è assegnatario di euro 7.673,12 equivalente ad 1 utente aggiuntivo. L'Incremento di cui all'immagine inviata è l'incremento di 300 milioni a correttivo del FSC previsto per l'anno 2022, come partecipazione dello Stato al Fondo di solidarietà comunale finanziato nel passato solo dalle imposte dei comuni. (dal comma 8 dell'articolo 47 del D.L. n. 66/2014) La composizione del FSC per il Comune di Borgomaro è quella meglio specificata al seguente

			link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/1070370090/cod/37/md/0/anno_fsc/37 dove troverete il dettaglio
02.09.2022	Comune di Testico	Fondo progettazione	voi siete beneficiari del fondo progettazione, e di quello per efficientamento energetico, attenzione però che i fondi legge 160/2019 art 1 commi 29 e segg confluiti nel PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 il contributo può finanziare uno o più lavori a condizione che **⎫non siano già integralmente finanziati da altri soggetti ⎭ siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50** Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 31 dicembre per il 2021 di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022 2024 a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. Non possono naturalmente due finanziamenti diversi coprire lo stesso costo. Inoltre il contributo in oggetto potrebbe essere revocato per mancato utilizzo totale o parziale nei termini stabiliti.

03.09.2022	Comune di Brugnato	Contributo Asili Nido	Le modalità con cui è stato definito il contributo sono riportate sulla nota metodologica, parte integrante del decreto 17 luglio 2022 insieme alla graduatoria, che alleghiamo. Sulla stessa nota nel paragrafo "Descrizione dei dati utilizzati" a pag 4 è riportato quanto segue "Allo scopo di individuare l'offerta del servizio di asili nido nel 2018, per ogni comune, è stato calcolato il numero di utenti pubblici e privati. In particolare: - il numero di utenti pubblici è la somma degli utenti dei nidi e micronidi comunali in gestione diretta, in gestione affidata a terzi e nelle strutture private con riserva di posti da parte del comune; - il numero di utenti privati è dato dalla somma dei posti autorizzati dei nidi e micronidi privati e dei posti autorizzati nelle sezioni primavera. Rapportando il numero di utenti pubblici e privati alla popolazione target si ottiene il tasso di copertura storico 2018, rappresentativo dell'offerta del servizio di asili nido in ciascun comune. Per i comuni in cui il tasso di copertura storico 2018 è inferiore al 33% si calcolano il numero di utenti aggiuntivi necessario per raggiungere tale livello (gap rispetto al 33% di copertura) e, distintamente, il numero di utenti aggiuntivi per raggiungere il livello di copertura pari al 28,88% (gap rispetto al 28,88% di copertura). Quest'ultimo sarà colmato negli anni 2022-2026, mentre il raggiungimento del primo sarà garantito a partire dal 2027.

			Entrambe le grandezze potranno essere oggetto di aggiornamento nei prossimi anni in relazione a eventuali variazioni dei dati rilevanti a parità di meccanismo di determinazione dei gap. Le informazioni utilizzate ai fini del calcolo della copertura storica del servizio asili nido pubblico e privato, nonché dei posti pubblici disponibili non utilizzati, provengono da tre fonti**: il questionario per i fabbisogni standard FC50U con riferimento all'anno contabile 2018, l'indagine sui servizi socioeducativi per la prima infanzia (ISTAT) per l'anno 2018 e le rilevazioni demografiche (ISTAT).** Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta comunale, sono stati considerati i dati del questionario dei fabbisogni standard per gli utenti dei nidi e micronidi comunali nonché gli utenti a questi equiparabili, ovvero gli utenti presenti negli asili nido a gestione privata con riserva di posti da parte del comune. **Calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a raggiungere il livello di servizio pari al 33%** della popolazione target, si è individuato implicitamente il livello di fabbisogno standard pro-utente da prendere a riferimento per il finanziamento degli utenti aggiuntivi. Tale valore ammonta a circa 7.670 euro per nuovo utente ed appare coerente con il valore medio del costo per bambino servito risultante dai fabbisogni standard per i comuni

			delle RSO (circa 9.200 euro per utente), tenendo 6 conto del valore della partecipazione al costo pari all'importo minimo del bonus riconosciuto dall'INPS in base alle norme vigenti (1.500 euro annui, art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016). Nel periodo 2022-2026, il gap rispetto al 28,88% di copertura viene colmato gradualmente secondo la disponibilità delle risorse per ciascun anno. Nel calcolo degli utenti aggiuntivi e delle rispettive risorse, oltre agli utenti necessari per colmare il gap rispetto al 28,88% di copertura confluiscono anche i posti non utilizzati negli asili nido comunali dei comuni sotto obiettivo. Dal 2027, con la piena disponibilità del finanziamento a regime (1.100 milioni di euro annui), il gap rispetto all'obiettivo del 33% di copertura sarà integralmente colmato e il meccanismo dei posti inutilizzati non avrà alcuna influenza. Qualora dopo la verificato i dati del Comune nella fascia di età tra i 3 e i 36 mesi, ed averli confrontati con quelli definiti dalla Nota Metodologia, riscontraste che ci sono state delle omissioni da parte del Ministero, provvederemo ad informare immediatamente Anci Nazionale.
05.09.2022	Comune di Brugnato	Adeguamento opere indifferibili	In merito alla conversazione telefonica sul fondo legge 145/2018 art 1 commi 129 e segg su messa in sicurezza edifici e territorio 2021, abbiamo parlato con Anci Nazionale

			evidenziando che l'incremento del 10% sia insufficiente a coprire gli aumenti di prezzo di investimenti in opere pubbliche presentate nel 2020 utilizzando i prezzari del 2019. Ci è stato rassicurato che qualora la misura dovesse rivelarsi inadeguata andrà rinegoziata con incontri di livello governativo. Il contributo ministeriale per la revisione prezzi delle opere Pnrr copre comunque anche l'Iva. Vi chiediamo quindi di tenerci informati in modo da poter intervenire in tempo attraverso l'intervento di Anci Nazionale
10.09.2022	Comune di Campo Ligure	Segretari comunali	In merito ai segretari comunali i segretari neoassunti iscritti nella fascia C possono, per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile a 1 anno, essere chiamati a svolgere la loro attività **in Comuni fino a 5.000 abitanti**, in luogo del tetto ordinario di prestare servizio in municipi fino a 3.000 abitanti. Nel calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate si deve tornare ad assumere la somma degli abitanti dei Comuni e non più quella del solo ente capofila. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti che non trovano il segretario, questo incarico può essere affidato fino a un massimo di 2 anni al vice che sia funzionario a tempo indeterminato di un ente locale. Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'Interno, Direzione

			centrale per le autonomie, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, protocollo n. 16015/2022 (Disposizioni di revisione dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali) che alleghiamo. Sull'ampliamento del numero di Comuni in cui i segretari di fascia C possono svolgere la propria attività la previsione dell'articolo 12-bis del Dl 4/2022 consente a questi soggetti di essere in servizio in Comuni singoli o associati fino a 5.000 abitanti se l'ente non è riuscito a trovarne uno di fascia B, con diritto all'erogazione del relativo trattamento economico; il tutto per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile fino a 1 anno. In via ordinaria la soglia massima è di 3.000 abitanti. Occorre una specifica richiesta del sindaco e l'autorizzazione da parte del ministero dell'Interno. Le regole operative sono state dettate nel Decreto dello stesso Ministero del 29 aprile, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La scelta dell'attivazione dell'incarico di vicesegretario appartiene alla sfera dell'autonomia organizzativa e va remunerata nell'ambito delle previsioni dettate dal contratto del personale e dei dirigenti e non di quello dei segretari comunali e provinciali. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti o, se associati, fino a 10.000 che non riescono a trovare un

			segretario comunale neppure reggente o a scavalco, i sindaci possono conferire l'incarico al vicesegretario che può reggere tale ente per un periodo massimo di 24 mesi. Tale incarico, sulla base della richiesta del sindaco e previa autorizzazione del ministero, può essere conferito a un dipendente di categoria D dello stesso o di un altro ente locale in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso per la iscrizione all'albo dei segretari. Questi soggetti, che continuano ad essere funzionari e che risultano essere destinatari dell'incarico di vicesegretario, devono partecipare ad una specifica attività di formazione organizzata dallo stesso albo nazionale
11.09.2022	Comune di Campo Ligure	Piano Straordinario assunzioni PNRR	riguardo al piano straordinario di assunzioni a tempo determinato in ambito PNRR Le norme di riferimento sono le seguenti: **l'art. 1 del D.L. n. 80/2021**, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni) di effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR; **l'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021**, convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che ha

			ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio; **l'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021**), che ha escluso la spesa per le assunzioni a tempo determinato necessarie alle Città metropolitane per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR dai limiti di spesa ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi 557 e ss. L. n. 296/2006. È importante sottolineare che queste misure sono complementari tra loro, per cui eventuali fabbisogni di personale che non siano finanziabili a valere sugli investimenti realizzati con risorse PNRR e con le modalità di cui alla circolare n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato di cui si dirà nel paragrafo che segue, in quanto non rendicontabili all'Unione europea, potranno essere comunque soddisfatti attingendo dagli spazi finanziari aggiuntivi concessi ai Comuni dal D. L. n. 152/2021. **La Circolare RGS n. 4/2022 in materia di assunzioni a TD a valere sulle risorse del PNRR (art. 1 D.L. n. 80/2021)** • Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito in legge n. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una pluralità di misure

			straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell'attuazione del PNRR. • Tra queste spicca **la possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR,** disciplinata dall'art. 1 del Decreto. In dettaglio, l'art. 1 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione. • Nella sua prima versione, la norma prevedeva che tutte le assunzioni e gli incarichi fossero soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero titolare dell'intervento, di concerto con la ragioneria generale dello stato **L'ANCI in merito alla doppia procedura autorizzatoria che rischiava di rallentare non poco la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR ha chiesto un correttivo che è stato approvato con l'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021 che ha innovato in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, semplificandone le modalità applicative.** Nello specifico la Circolare 4/2022 che alleghiamo stabilisce che i Comuni titolari di interventi PNRR possono procedere

			con le modalità di reclutamento speciale previste dall'art. 1 del D.L. n, 80/2021, e in particolare individuare autonomamente il fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri definiti dalla Circolare da inserire nei quadri economici al fine di richiederne il finanziamento a valere sul PNRR. Le Spese ammissibili al PNRR da Circolare MEF sono spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 l'elencazione esemplificativa (e non esaustiva) delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea: **- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;** **- collaudo tecnico-amministrativo;** **- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;** **- incarichi in commissioni giudicatrici;** **- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.** **- Nulla vieta in definitiva di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o**

			paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell'intervento finanziato. **- Va segnalato inoltre che, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Sblocca cantieri), i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi. Inoltre, deve ritenersi che tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare n. 4/2022 rientrano anche gli incarichi di supporto al RUP, come già chiarito dal Mef in risposta ad una richiesta di chiarimento del Ministero dell'Istruzione.** **• Di conseguenza i Comuni, le Unioni e le Città metropolitane interessate potranno individuare il proprio fabbisogno di personale aggiuntivo necessario per l'attuazione degli interventi del PNRR in piena autonomia e senza alcuna procedura autorizzatoria preventiva.** **• La Circolare specifica che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso negli organici delle amministrazioni** La circolare MEF individua le percentuali massime che le spese di personale potranno raggiungere per ogni singola progettualità, nonché gli

			importi massimi in termini di valore assoluto Doppio limite **1. la spesa di personale ammissibile a rimborso non deve superare la percentuale individuata in relazione al totale del costo finanziato, inoltre:** **2. in ogni caso non può essere superiore al massimale di costo da imputare al progetto individuato in termini di valore assoluto.**Solo eventuali esigenze di superamento dei limiti massimi individuati dalla tabella **sono sottoposte alla valutazione preventiva dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.Modalità di imputazione delle spese di personale** • Per ciò che concerne le modalità di imputazione al PNRR delle spese di personale, la Circolare chiarisce al § 3. che ciascun soggetto titolare di progetto individua il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. • In particolare: "i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell'Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal

			conseguimento dei target e milestone di pertinenza"
Data	**Richiedente**	**Argomento**	**Risposta**
19.09.2022	Comune di Sestri levante	Revisione prezzi	Riguardo al **quesito 1)** Si avete sia accesso al ribasso d'asta e solo dopo aver utilizzato ribassi d'asta e economie potete accedere al fondo. Unica precisazione arrivata dal Ministero dell'Interno che riguardo al contributo confluito nel PNRR Legge 160/2019 art 1 comma 29 (efficientamento energetico**) sul comma 29 non ci sarà possibilità di accedere al fondo di cui all'26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 essendo contributi a riparto e non a domanda. Potranno essere però utilizzate solo per il caro prezzi (e quindi non più per ulteriori interventi come prima possibile) le economie del quadro economico.** Per quanto riguarda **il quesito 2**) gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche **tra il 18 maggio 2022 e il 3l dicembre 2022**, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM. L'utilizzo dei ribassi d'asta è sempre ammesso ma prima di accedere al fondo. **Quesito 3**) Premesso che

			qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto si applicano le disposizioni di cui all'art 29 del DL 4 del 27.01.2022. **L'articolo 29** del Decreto, quale misura di ristoro connessa anche all'andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione, sancisce **l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere all'interno dei documenti di gara per l'affidamento di <u>lavori, servizi e forniture</u> le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice,** fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. L'obbligo ha natura temporanea e si applicherà **a tutte le gare bandite o avviate dal 27.01.2022 fino al 31.12.2023**, con le modalità operative indicate al medesimo articolo 29. Per le gare indette **dal 27 gennaio 2022 in poi, fino al 31 dicembre 2023**, si applica con l'art. 29 del DL Sostegni-ter, in base al quale le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di (applicare i prezzari aggiornati e) prevedere nei bandi una clausola di revisione dei prezzi in conformità all'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice. In tal caso, la compensazione dei prezzi viene riconosciuta per le eccedenze pari o superiori al 5% e fino all'80%.

21.09.2022	Comune di Coreglia Ligure	PSR	di seguito le risposte: **Domanda:** Alcune domande riguardo bani misura 7 PSR - che significa modalita' stop and go? **Risposta:** La particolarità di questi nuovi bandi è la modalità stop and go con tre fasi di apertura bimestrale consecutivi: Sottofase 1: scadenza 27 settembre 2022 Sottofase 2: scadenza 29 novembre 2022 Sottofase 3: scadenza 31 gennaio 2023 Le domande presentate, complete della documentazione necessaria, alla data di chiusura della singola sottofase vengono istruite e, se ammissibili, inseriti nella graduatoria della relativa sottofase. Questo permette di redigere una graduatoria e quindi di finanziare senza aspettare che l'ultimo progetto sia pronto. Se le risorse disponibili per la relativa sottomisura si esauriscono nella prima sottofase non sarà possibile presentare i progetti nelle altre sottofasi, il consiglio è quindi quello di presentare domanda il prima possibile. **Domanda:** - contributo minimo € 5.000 significa che non posso proporre un intervento che investa meno di € 5.000 **Risposta:** Esatto.

			Il contributo massimo è invece di 500.000,00 euro per le misure 7, 400.000,00 euro per le misure 8 ad eccezione della sottomisura 8.6 per la quale il massimale è pari a 200.000,00 euro. **Domanda:** - cosa va allegato alla domanda? - basta un progetto di fattibilità dell'intervento o cos'altro si deve allegare? **Risposta:** Nella prima fase è possibile presentare la domanda di richiesta finanziamento allegando tutto ciò che il Comune è in grado di produrre autonomamente. Non saranno richieste in questa fase autorizzazioni, concessioni o licenze emesse da soggetti terzi che verranno richieste in un secondo tempo. Gli allegati da presentare variano a seconda della sottomisura e sono indicati nel bando scaricabile al seguente link: https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure.html **Domanda:** - come si presenta la domanda? **Risposta:** I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni,

			mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005. Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94. Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA. A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma

			elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN. Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione. Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa. La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto. La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per

			conoscenza agli indirizzi svilupporurale-strutture@l3-sian.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenzainformatica-sian.html. Il malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell'ordine

			di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria. La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente. Può trovare ulteriori informazioni nel bando scaricabile al seguente link: https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure.html
05.10.2022	Comune di Civezza	Centri Estivi	il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede, **all'articolo 39** (*Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa*), l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di **58 milioni di euro per l'anno 2022**, destinato al finanziamento di **iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate alla: promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero

			rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
05.10.2022	Comune di Andora	Procedure concorsuali	il nuovo CCNL Funzioni centrali 2019-2021, è entrato in vigore il 10 maggio 2022 prevedendo alcune novità che andiamo ad elencare: - nuovo sistema di classificazione del personale - estensione della copertura assicurativa ai dipendenti - disciplina delle assenze per malattia in caso di gravi patologie - tutela per la propria identità di genere. - disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto - novità in materia di trattamento economico - attenzione alla formazione del personale - rivisitazione delle materie di confronto e contrattazione integrativa Nell'ambito delle novità introdotte, **nessuna modifica è stata apportata all'art 14, comma 10 del**

			vecchio CCNL del 12/02/2018, che recita "...Il dipendente a tempo indeterminato, **vincitore di concorso**, ..." Quindi parrebbe essere confermata l'ipotesi di assunzione solo a seguito di superamento di procedura concorsuale.
10.10.2022	Comune di Masone	Applicabilità del MEPA agli acquisti di servizi resi dalla Croce Rossa	Non è necessario utilizzare il Mepa perché state utilizzando un servizio da un operatore locale che non ha rilevanza economica, in quanto la Croce Rossa è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro facente parte de sistema nazionale di protezione civile e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; quindi, potete acquistare il servizio attraverso la PEC
15.10.2022	Comune di Rossiglione	contributo statale utenze domestiche - buoni spesa	come già da lei rilevato, Il Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha previsto il rinnovo dei buoni spesa a partire dal 2021. Tale provvedimento ha introdotto ulteriori agevolazioni per famiglie, lavoratori e imprese danneggiati dagli effetti dell'epidemia da covid. Tra le misure previste c'è lo stanziamento di 500 milioni di euro da erogare ai Comuni per concedere aiuti alle famiglie in difficoltà. Parte di queste risorse economiche servono appunto per l'attivazione di iniziative di solidarietà alimentare, mediante il meccanismo dei buoni per la spesa. I Comuni che sono in ritardo con la pubblicazione dei bandi possono aprirne altri per

			tutto il 2022 fino ad esaurimento delle risorse.
27.10.2022	Comune di Murialdo	parcella a seguito di "caro materiali" riconosciuto all'impresa appaltatrice	premesso che le parcelle del Direttore dei Lavori sono escluse da tale computo, l'**adeguamento dei prezzi** disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (cd. **Decreto Aiuti**), come convertito in legge n. 91/2022 per fronteggiare i rincari registrati già dal 2021, si applica solo ai lavori e **non alle parcelle** dei professionisti coinvolti. Il Direttore dei Lavori è legato ad un contratto con l'appaltatore e pertanto si regola secondo le ordinarie regole degli incarichi professionali disciplinate anche dal Codice degli appalti.
03.11.2022	Comune di Campo Ligure	quiescenza anticipata personale Unione	I requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono contenuti nell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato l'accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue, a prescindere dall'età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal

			decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, **sono validi fino al 31 dicembre 2026**. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi. Se il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete: se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi; se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età; infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.

24.11.2022	Comune di Albisola Superiore	richiesta sulle modalità di restituzione della parte di contributo non utilizzata	l'ultimo comunicato relativo al DM 30.05.22 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali risale al 28/07/2022 dove si ribadiva che l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere andava restituito con modalità che sarebbero state successivamente comunicate. Alla data odierna nessun ulteriore comunicato è stato emanato. A tal fine vi indichiamo il link di accesso al Dipartimento dove sono ricomprese tutte le comunicazioni relative: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-28-luglio-2022
1.12.2022	Comune di Arenzano	Piano asili nido e scuole infanzia proroga termini aggiudicazione lavori	a seguito dell'incontro del 15 novembre presso la sede il Ministero dell'Istruzione si è raggiunta una una piena intesa riguardante la decisione di posticipare la scadenza dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 sul piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia a causa dei ritardi accumulati. Si è condiviso anche l'impegno a valutare l'opportunità di una proroga della milestone europea del 30 giugno, sempre in raccordo con le istituzioni europee. Siamo in attesa di ricevere ufficialità: sarà nostra premura divulgare notizia attraverso i canali Anci Liguria.
07.12.2022	Comune di Perinaldo	Fondo sostegno ai	l' articolo 5 del DPCM 30 settembre 2021 stabilisce che le risorse devono essere effettivamente utilizzate e dunque erogate entro sei mesi dalla

		comuni marginali	conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero ai singoli comuni marginali. Dunque se i contributi del 2021 vengono erogati nel 2022 dovranno essere utilizzati e rendicontati entro il 30 giugno 2023. Per effettivo utilizzo delle risorse si intende l'avvenuta attribuzione del contributo da parte del comune ai soggetti beneficiari. L'articolo 7 del decreto dispone la revoca del contributo, integrale o parziale, nel caso di mancato o parziale utilizzato verificato attraverso il monitoraggio, decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse Ai sensi dell'art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, la rendicontazione all'Amministrazione centrale avviene attraverso l'implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando eventuali controlli da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale e i controlli di rito da parte del Comune nei confronti dei beneficiari.
13.12.2022	Comune di Sestri Levante	Fondo per l'avvio di opere indifferibili	la riassegnazione è sulle fonti finanziarie del QE, quindi prescinde dal ribasso d'asta che determina i prezzi originari della gara https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A05111001000101100001&dgu=2022-09-12&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-12&art.codiceRedazionale=22A0511

			1&art.num=1&art.tiposerie=SG quindi se la dotazione era 100, diventa 110 e se la gara era aggiudicata a 90, le somme a disposizione per la gestione di incrementi e varianti sono 20. A nostro avviso, andando a modificare l'elenco prezzi è necessario fare una variante.
16.12.2022	Comune di Masone	Adeguamento regolamento tari alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022	l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.** […]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[…] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile". Maggiori dettagli li potete trovare al seguente link:

			https://www.anciliguria.it/faq/396/tari-nota-ifel-sul-regolamento-arera
30.12.2022	Comune di Torriglia	proroghe assunzioni personale a tempo determinato	Abbiamo pubblicato sul sito di Anci Liguria le slides relative alle norme di interesse dei comuni. Non ci risulta recepito l'emendamento citato, ma chiederemo ad Anci informazioni piu dettagliate. https://www.anciliguria.it/faq/412/legge-di-bilancio-2023-e-milleprorghe Tuttavia, sul quaderno di Anci che vi alleghiamo a pag 27 risporta che la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali sono esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 art. 50, comma 4) pag 28 ulteriori specifiche disposizioni di legge prevedono che determinate tipologie di contratti a termine siano esclusi dai vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2021: ➢ assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati (art. 22, D.L. n. 50/2017); ➢ assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato con risorse Fondo povertà REI-reddito di inclusione (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017). Inoltre, i limiti finanziari previsti

			dall'art. 1, commi 557 e ss. della legge n. 296/2006, non si applicano alle assunzioni di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti nei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti.

CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

PARTE B

Relazione del CAL

Legislatura regionale 2022

1. CHE COSA E' IL CAL E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAL Liguria

Il CAL Liguria (Consiglio delle Autonomie Locali) d'ora innanzi CAL, istituito nel 2006, è un organo regionale di rilevanza costituzionale (art.123 comma quarto della Costituzione). In attuazione dello Statuto della Regione Liguria ed ai sensi della Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2011 e ss.mm.ii., opera a livello di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali, e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Il CAL esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime, ai sensi della L.r. 1/2011 e ss.mm.ii., il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti locali (Disegni e Proposte di Legge regionale). Conseguentemente, ANCI Liguria opera per la preparazione di detti pareri, previa consultazione con i Comuni liguri, con le Province e la Città metropolitana di Genova.

Il primo insediamento del CAL, Consiglio delle Autonomie locali, è avvenuto nel dicembre 2006 ed ha portato a compimento un processo di riforma iniziato con le modifiche costituzionali del 2001, per giungere, poi, attraverso lo Statuto della Regione Liguria, approvato nel 2005, a quella Legge regionale istitutiva e disciplinante questo Consiglio, la n. 13 del 2006, abrogata dalla Legge regionale n. 1 del 2011 e ss.mm.ii.

Quest'ultima legge ha determinato, fra l'altro, la riduzione del numero dei componenti del CAL, l'aumento percentuale dei Componenti elettivi del Consiglio rispetto ai componenti di diritto e la semplificazione dei procedimenti.

La normativa di riferimento e le recenti modifiche

La normativa di riferimento è:

- Lo Statuto della Regione Liguria - Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1;
- Regolamento interno del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria;
- Legge regionale sul CAL – L.r. 1/2011 e ss.mm.ii. (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);
- Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali.

In relazione alla L.r. 01/2011 si segnalano le modifiche intervenute con la Legge regionale n. 16 del 28/12/2022 - Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025) pubblicata sul BURL (Parte I) in data 30/12/2022 all'art. 63 ha stabilito le seguenti modifiche alla Legge regionale 2 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 4 della L.r. 1/2011 e smi (organizzazione e funzionamento) viene inserito il riferimento allo svolgimento delle sedute anche in modalità telematica (a seguito della modifica del regolamento interno del CAL avvenuto con delibera n. 22/2022).

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della L.r. 1/2011 e smi (Struttura operativa) viene riformulato stabilendo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa definisce, mediante convenzione con ANCI Liguria la struttura di supporto al CAL finalizzata al funzionamento dell'organo per una somma corrispondente all'importo annuale di cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della Regione Liguria censiti dall'ISTAT al 1° gennaio 2022 e comunque nel limite di euro 75.000,00, e eventualmente all'assistenza al CAL nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione di cui all'art. 10 comma 2 della presente legge; è fatta salva, nel caso in cui non si addivenga alla convenzione, diversa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della L.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, viene inserita la previsione anche per i delegati dei componenti del CAL rappresentativi di Comuni Province e della Città metropolitana di Genova del rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

In relazione al regolamento interno del CAL, approvato nel giugno 2008, si segnalano le recenti modifiche, deliberate nel corso della seduta del 05/07/2022, con la delibera n. 22 del 05/07/2022, ed in particolare:

- è stato necessario adeguare - a seguito delle modifiche introdotte dalla L.r. 9/2019 all'art. 3 comma 11 bis della L.r. 01/2011- il comma 1 dell'art. 7 (Decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti) del Regolamento interno del CAL, richiamando la citata normativa che prevede, in caso di elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali, la non decadenza dei componenti del CAL, in caso di rielezione nelle cariche precedentemente ricoperte;
- si è ritenuto opportuno inserire l'ammissione della modalità di svolgimento delle sedute dal CAL in videoconferenza/teleconferenza attraverso l'inserimento del

comma 2 all'art. 14 del regolamento (Pubblicità delle sedute). Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato è terminato il 31 marzo 2022 con Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022. Come noto, nel periodo emergenziale è stato consentito con Decreto legge n. 18/2020 la possibilità di riunire a distanza i Consigli e le Giunte degli enti pubblici attraverso il sistema della videoconferenza, con modalità da stabilirsi a livello locale, nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità e identificazione dei partecipanti, agli Enti sprovvisti di tale previsione nel proprio Regolamento;

- Considerati i rischi di possibili nuovi contagi del virus in autunno, la criticità della rete autostradale ligure, e la preoccupazione dettata dagli accadimenti di guerra in Ucraina, il CAL con delibera n. 22/2022 ha ritenuto di inserire la previsione di svolgere le sedute del CAL in videoconferenza/teleconferenza e anche in formula mista.

NB. Per visionare la documentazione completa si veda il capitolo "**Allegati**", con particolare riferimento agli allegati 1) Legge regionale 01/2011 e 2) Regolamento interno del CAL

2. IL RUOLO DI ANCI LIGURIA NEL CAL LIGURIA

Composizione e sistema di elezione

Il CAL Liguria è composto da 30 Consiglieri, di cui (**Componenti di diritto 12**) i 3 Presidenti delle Province Liguri oltre al Sindaco della Città metropolitana di Genova, i 4 Sindaci e i 4 Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia; (**Componenti elettivi 16)** da 12 Sindaci dei rimanenti Comuni suddivisi per Provincia (Città metropolitana Genova: 6 eletti e 2 eletti per ciascuna delle 3 Province) ed eletti dalle Assemblee dei Sindaci convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia con riserva di 1 Sindaco di un Comune sotto i 3.000 abitanti per Provincia, da 4 Presidenti dei Consigli Comunali, eletti uno per Provincia nelle Assemblee dei Presidenti dei Consigli Comunali convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia; fan inoltre parte del CAL **il Presidente di ANCI Liguria con doppia rappresentanza anche per le Province e la Città metropolitana**. Il ruolo di Presidente del CAL è attualmente ricoperto da Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, mentre il ruolo di Vice Presidente è ricoperto da Monica Paganini, Sindaco del Comune di Arcola (Sp). Segretario del CAL è Pierluigi Vinai, Direttore generale di ANCI Liguria, Segretario supplente è Luca Petralia, Vice Direttore generale di ANCI Liguria.
In base alla Convenzione con il Consiglio regionale della Liguria ai sensi dell'art.14 della Legge regionale 1/2011, ANCI Liguria è il soggetto attuatore del servizio di supporto al CAL, sin dalla sua costituzione avvenuta nel dicembre 2006, con proprio personale.

3. NOTE OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO

La convenzione

La convenzione sottoscritta con il Consiglio Regionale della Liguria, nel 2011, viene annualmente rinnovata con le medesime modalità e contenuti. La suddetta convenzione prevede che ANCI Liguria svolga per il CAL funzioni di supporto e di segreteria in termini di:

- supporto tecnico ai consiglieri;
- redazione delle bozze di parere relativamente a provvedimenti regionali;
- organizzazione delle sedute secondo i tempi e le modalità previste;
- gestione del protocollo, del sito internet, nonché redazione e diffusione della documentazione richiesta e necessaria;

- convocazione e verbalizzazione delle riunioni;
- inoltro delle richieste di parere alla Corte dei Conti;
- cura delle comunicazioni relative alla decadenza e nomina in sostituzione dei Consiglieri.

Ad oggi, successivamente ad una serie di incontri istituzionali, e nonché alle successive modifiche alla L.r. 01/2011 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) intervenute attraverso la Legge regionale n. 16 del 28/12/2022, è in fase di definizione la nuova Convenzione tra il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria e ANCI Liguria per la struttura operativa di supporto per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Modalità di preparazione dei pareri

Poiché, come già indicato, il CAL deve esprimere, ai sensi della L.r. 1/2011 e ss.mm.ii., il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti locali (disegni e progetti di legge regionale, provvedimenti amministrativi), ANCI Liguria, sulla base della Convenzione, ha operato per la preparazione di detti pareri, previa una consultazione con le Autonomie locali, attraverso convocazioni di commissioni di lavoro specifiche, a cui sono invitati i Componenti del CAL.

A tale scopo sono organizzate riunioni di lavoro, a cui partecipano Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali che, avvalendosi anche dell'aiuto di tecnici qualificati, redigono le bozze dei pareri richiesti, sorretti anche dalle considerazioni giuridiche attinenti agli atti in discussione. Ciò consente ai componenti del CAL di discutere e di decidere sugli argomenti all'ordine del giorno con maggiore cognizione. Tali bozze, relative a Proposte di legge, Disegni di legge e Provvedimenti amministrativi in esame, sono quindi discusse, modificate ed assemblate dai Consiglieri.

Modalità di convocazione del CAL: problematica del *quorum*

Al fine di garantire la presenza del *quorum* necessario per la validità della seduta del CAL (50%+1 dei Componenti) si è reso necessario adottare una nuova sperimentazione nella procedura di convocazione ovvero procedere alla convocazione della seduta con i seguenti step:

1°step: mail ordinaria, eventualmente "*save the date*" quando il preavviso è notevole;

2° step: mail via PEC;

3° step: invio del fonogramma il giorno feriale precedente la seduta.

Con questa modalità si sono avuti risultati migliori sul raggiungimento costante del *quorum*.

Modalità di partecipazione al CAL

I Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta possono ricorrere alla propria sostituzione attraverso la delega ad Amministratori o Consiglieri dei rispettivi Enti ed organismi.

La modifica dell'art. 14 del Regolamento interno del CAL, che ammette la modalità di svolgimento delle sedute sia in modalità telematica sia mista, ha facilitato la partecipazione.

Corte dei Conti

L'art.7 della Legge n. 131 del 2003 consente a Comuni e Province di formulare tramite il CAL, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Corte dei Conti Liguria. Anche attraverso incontri con il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è attivata una "funzione di filtro" sui tempi, modalità e presentazione dei pareri da parte di Comuni e Province.
E' stata anche deliberata dal CAL della Liguria una circolare contenente i criteri cui si atterrà il CAL per valutare l'opportunità o meno di sottoporre alla Corte dei Conti le richieste di parere pervenute da Comuni e Province in funzione semplificativa; ovvero gli Enti che li possono richiedere, i soggetti legittimati a formulare le richieste, l'ambito oggettivo della richiesta di parere e l'inammissibilità sotto il profilo funzionale.

4. DISEGNI DI LEGGE (D.D.L.), PROPOSTE DI LEGGE (P.D.L.), PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (P.A.) SOTTOPOSTI AL CAL LIGURIA E SEDUTE EFFETTUATE - 2022

Tabella riepilogativa

D.D.L , P.D.L. e P. A sottoposti al CAL 2021	Data
PDL n. 101 del 22/12/2021 - "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del suolo"	27/01/2022
PDL n. 102 del 22/12/2021 - "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)"	27/01/2022
PDL n. 104 del 14/01/2022 – "Iniziative per promuovere e sostenere l'istituzione di ecomusei sul territorio ligure"	27/01/2022
PDL n. 105 del 19 gennaio 2022 "Misure regionali per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni"	04/03/2022
PDL n. 106 del 26 gennaio 2022 "Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 "Testo unico in materia di cultura"	04/03/2022
PDL n. 107 del 26 gennaio 2022 "Modifiche alla legge regionale 04 ottobre 2006 n. 28 "Organizzazione turistica regionale" RITIRATA e SOSTITUITA da PDL n. 111 del 22 febbraio 2022 "Modifiche alla legge regionale 04 ottobre 2006 n. 28 "Organizzazione turistica regionale"	04/03/2022
DDL n. 108 del 01 febbraio 2022 "Riordino delle disposizioni relative all'ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti".	04/03/2022

DDL n. 109 del 01 febbraio 2022 “Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)”.	04/03/2022
Schema di modifica del Regolamento interno del CAL - ai sensi della disciplina riconosciuta dall’art. 38 comma 2 TUEL	27/04/2022
PDL 116 dell’08/04/2022 “Nuovo sistema di Economia Circolare per la Liguria”	27/04/2022
DDL n. 118 del 29/04/2022 - “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria)”.	01/06/2022
PDL n. 119 del 02/05/2022 - “Modifiche alla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”.	01/06/2022
DDL n. 120 del 04/05/2022 - “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2021”.	01/06/2022
PDL n. 121 del 05/05/2022 - "Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 5 marzo 2012 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)".	01/06/2022
Schema di modifica del Regolamento interno del CAL: osservazioni Presidente del Consiglio regionale della Liguria e deliberazioni conseguenti	01/06/2022
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del CAL	05/07/2022

Approvazione modifiche al regolamento interno del CAL ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l.r. 1/2011	05/07/2022
PROV. AMM.VO n.49 del 26/05/2022 – "L.r. n. 18/1999 art. 12, c. 1 lett. e). Approvazione proposta di schema definitivo di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, con Piano di monitoraggio e Dichiarazione di sintesi".	05/07/2022
DDL n. 123 del 25/05/2022 – "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento".	05/07/2022
DDL n. 124 del 20/06/2022 - "Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I variazione".	05/07/2022
DDL n. 125 del 20/06/2022 - "Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale".	05/07/2022
PROV. AMM.VO n.52 del 01/07/2022 - "Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2023/2025"	05/07/2022
DDL n. 126 del 04.07.2022 - "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)"	04/08/2022
PROVV. AMM.VO n. 54 del 27.07.2022 - "Programma di promozione sportiva 2022-2027. Art. 7 l.r. 40/09 e successive ss.mm.ii."	04/08/2022
DDL n. 127 del 09/08/2022 – "Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012 n.7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)"	10/10/2022

DDL n. 128 del 09/08/2022 – "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche)"	10/10/2022
PROV. AMM.VO n. 56 del 03/10/2022 – "Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell'offerta formativa 2023/2024. Modifica della deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria 30 novembre 2021, n. 27"	10/10/2022
PROV. AMM. VO n. 59 del 16/11/2022 – "Nota di aggiornamento al documento di finanza regionale (NADEFR) 2023-2025"	12/12/2022
DDL n. 137 del 16/11/2022 – "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)" e relativi emendamenti	12/12/2022
DDL n. 138 del 16/11/2022 – "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)" e relativi emendamenti	12/12/2022
DDL n. 139 del 16/11/2022 – "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025"	12/12/2022

5. SEDUTE DEL CAL NEL PERIODO 2022

Anno 2022: 8 sedute

Approfondimento Seduta del 05/07/2022 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Cal

Conseguentemente alle elezioni comunali del 12 giugno *u.s.* è decaduto dalla carica di Presidenza del CAL Bertorello Federico (Presidente del Consiglio Comunale di Genova); ai sensi dell'art. 6 c. 1 del Regolamento interno del CAL, la cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, comporta la decadenza del Vice Presidente. Nella seduta del 5/07/2022 il CAL ha deliberato all'unanimità per acclamazione l'elezione a Presidente del CAL di Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, e come Vice Presidente l'elezione di Monica Paganini, Sindaco del Comune di Arcola (Sp).

6. ORGANIGRAMMA

Composizione del CAL

fonte: https://www.cal.liguria.it/membri-del-cal

NB. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
Olivieri Pierangelo	Provincia di Savona	Presidente CAL
Monica Paganini	Comune di Arcola (SP)	Vice Presidente CAL
Bardini Mirko	Comune di Montebruno (GE)	Sindaco

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
BIASI ARMANDO	Comune di Vallecrosia (IM)	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Presidente ANCI LIGURIA
Bucci Marco	Città metropolitana di Genova	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Presidente ANCI LIGURIA
Camiolo Pino	Comune di Imperia	Presidente Consiglio Comunale
Campodonico Mentore	Comune di Rapallo (GE)	Presidente Consiglio Comunale
Cassibba Carmelo	Comune di Genova (GE)	Presidente Consiglio Comunale
Distilo Diego	Comune di Albenga (SV)	Presidente Consiglio Comunale
Galliano Daniele	Comune di Bormida (SV)	Sindaco
Gandolfo Carlo	Comune di Recco (GE)	Sindaco

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
Il Grande Alessandro	Comune di Sanremo (IM)	Presidente Consiglio Comunale
Lambertini Paolo	Comune di Cairo Montenotte (SV)	Sindaco
Lirosi Francesco	Comune di Savona	Presidente Consiglio Comunale
Mangiante Gian Alberto	Comune di Lavagna (GE)	Sindaco
Olivari Francesco	Comune di Camogli (GE)	Sindaco
Oliveri Giovanni	Campoligure (GE)	Sindaco
Oliveri Rosa	Comune di Ronco Scrivia (GE)	Sindaco
Peracchini Pierluigi	Comune di La Spezia	Sindaco
Peracchini Pierluigi	Provincia di La Spezia	Presidente Provincia
Piscopo Salvatore	Comune di La Spezia	Presidente Consiglio Comunale
Rampi Carlo	Comune di Sarzana (SP)	Presidente Consiglio Comunale

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
Russo Marco	Comune di Savona	Sindaco
Sasso Manuela	Comune di Molini di Triora (IM)	Sindaco
Scajola Claudio	Comune di Imperia	Sindaco
Scajola Claudio	Provincia di Imperia	Presidente di Provincia
Scampelli Mario	Comune di Calice al Cornoviglio (SP)	Sindaco

Segreteria CAL

La segreteria del CAL ha sede presso la segreteria dell'ANCI LIGURIA - Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – 16123 – GENOVA.

Il Segretario del CAL Liguria è il Dott. Pierluigi VINAI, Direttore Generale ANCI Liguria.
Il Segretario supplente è il Dott. Luca PETRALIA, Vice Direttore ANCI Liguria.

Contatti:

- Telefono: 010 5574075/76/77
- Fax: 010 5574078
- e-mail: info@cal.liguria.it
- pec: cal.liguria@pec.it
- Sito: www.cal.liguria.it

7.ALLEGATI

Allegato 1: Legge regionale sul CAL (L.R. 1/2011 e ss.mm.ii.)

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-02-01;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

§ 1.7.66 - L.R. 1 febbraio 2011, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

(Bollettino Ufficiale n. 2, del 02/02/2011)

Art. 1. (Disciplina)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Art. 2. (Composizione)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:
a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;
b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di Provincia;
c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
e) (Omissis) ***(2)***
f) il Presidente di Anci Liguria e il delegato, dalla medesima Associazione, per le province liguri. ***(1)***

2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 3. (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea legislativa.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna Provincia.

3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), devono

pervenire al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

6. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute. ***(3)***

6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio. ***(4)***

7. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

9. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.

10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata. ***(5)***

11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non sono sostituiti dal Commissario ma da altri componenti elettivi secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3.

11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione. ***(6)***

Art. 4. (Organizzazione e funzionamento)

1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3, comma 6 bis. ***(7)***

1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute*, anche in modalità telematica,* le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 6 bis. ***(8)***

2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio delle Autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

Art. 5. (Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali :

a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;

b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:

1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;

2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;

3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;

4) atti di programmazione generale;

5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;

c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;

d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Art. 6. (Iniziativa legislativa)

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto.

Art. 7. (Pareri obbligatori)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso,

il parere si intende acquisito.

3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non é richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

5. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 8. (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.

2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 9. (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Art. 10. (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.

2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio

regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione. ***(9)***

Art. 11. (Altre attività)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Art. 12. (Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Art. 13. (Accordi tra Regione e enti locali)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 14. (Struttura operativa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, mediante convenzione con ANCI Liguria, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo*, per una somma corrispondente all'importo annuale di cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della Regione Liguria censiti dall'ISTAT al 1° gennaio 2022 e comunque nel limite di euro 75.000,00, e eventualmente* e all'assistenza al Consiglio delle Autonomie Locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione, di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge*; è fatta salva, nel caso in cui non si addivenga alla convenzione, diversa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza*. ***(10)***

Art. 15. (Rimborso delle spese)

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana *o loro delegati* spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali. ***(11)***

Art. 16. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

c) l'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) la legge regionale 15 giugno 2010, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)).

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'articolo 3, alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, è dimezzato.

Art. 18. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 19. (Dichiarazione di urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Lettera già modificata dal comma 62 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente sostituita dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.
(2) Lettera abrogata dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(3) Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(4) Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(5) Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(7) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 e così modificato dall'art. 63 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.
(9) Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9, ulteriormente modificato dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2019, n. 31 e nuovamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7.
(10) Comma già modificato dall'art. 5 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 63 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.
(11) Comma già modificato dall'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 63 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

Allegato 2: Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali

fonte: https://www.cal.liguria.it/content/regolamento-interno-del-consiglio-delle-autonomie-locali

Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, degli articoli 1, 13, 62, 65, 66 e 67 dello Statuto della Regione Liguria e della legge regionale 1 Febbraio 2011 n.1 (disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 2
(Prima seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Nella prima seduta successiva alla nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, convocata per l'insediamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 del 2011, il Consiglio delle Autonomie locali, di seguito definito Consiglio, è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale, di seguito definito Presidente dell'Assemblea.

Articolo 3
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio)
1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo a scrutinio segreto, con distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e si intendono confermati di anno in anno, salvo che almeno dieci componenti del Consiglio, trenta giorni prima della scadenza, ne chiedano il rinnovo.
4. La cessazione della carica del Presidente o del Vice presidente per qualsiasi causa comporta anche la decadenza dell'altro.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili.

Articolo 4
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede ed assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Tiene i contatti con il Presidente dell'Assemblea, con i Presidenti delle Commissioni consiliari, con il Presidente e la Giunta regionale e con il Presidente della Corte dei Conti; trasmette ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza

prevista dall'ordinamento, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza l'attività del personale addetto a supporto del Consiglio. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
2. In particolare, il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, determina il programma di lavoro del Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne organizza l'attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l'espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte; esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo.
Dispone in ordine all'utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso.

Articolo 5
(Attribuzioni del Vicepresidente del Consiglio)
1.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

Articolo 6
(Presidenza in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente)
1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di età.
2.Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.

Articolo 7
(Decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti)

1.I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa dalla rispettiva carica, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della l. r. 1/2011 e ss.mm.ii.. Il Presidente comunica l'avvenuta decadenza al Presidente dell'Assemblea per la relativa sostituzione.
2. I componenti elettivi possono presentare le dimissioni, in forma scritta, al Presidente che le trasmette al Presidente dell'Assemblea, il quale, acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dai Presidenti dei Consigli Comunali procede alla sostituzione con proprio decreto.
3. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 del 2011, i componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive. L' assenza è da ritenersi ingiustificata, se prima dell'inizio della seduta non venga fornita alla

segreteria del Cal alcuna comunicazione formale con indicazione della causa giustificativa dell'assenza.
4. Delle avvenute decadenze, dimissioni e sostituzioni il Presidente né dà comunicazione in aula all'inizio della seduta

Articolo 8
(Sede)
1. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria e vi si riunisce normalmente.
2. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale della citta' metropolitana, comunale o eccezionalmente, anche altrove.

Articolo 9
(Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti, unitamente alla relativa documentazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresì, convocato ogni qualvolta lo richiedano almeno dieci consiglieri.
2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma 1, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.
3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.
In caso di assenza, mancanza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, procede alla convocazione o presiede la seduta del Consiglio.
4. Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del Presidente, l'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5. La convocazione può essere richiesta da almeno dieci consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro venti giorni dalla richiesta.
6. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.

Articolo 10
(Ordine del giorno)
1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di autoconvocazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno della seduta.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.
3. Se la richiesta di cui al comma 2 è presentata da almeno dieci dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.
4. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un consigliere ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Articolo 11
(Ordine dei lavori e discussione)
1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.
3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.
5. Il relatore che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

Articolo 12
(Partecipazione con delega)
1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i componenti del CAL ai sensi dell'art.3 comma 6 della legge regionale 1 del 2011, possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi Enti o delle rispettive Associazioni.
2. La delega di cui al comma 1 non può essere effettuata per le funzioni di Presidente e di Vicepresidente.
3. La delega è tenuta agli atti della Segreteria.

Articolo 13
(Partecipazione alle sedute del Consiglio)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, il Presidente dell'Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta regionale, i Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale.
2. A tal fine la convocazione di cui all'articolo 9 viene inviata, nei medesimi termini previsti, ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 14
(Pubblicità delle sedute)
1.Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. E' ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del Cal in videoconferenza o teleconferenza, sia con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché sia rispettato il metodo collegiale e sia assicurato il buon andamento delle riunioni.

Le riunioni del Cal possono essere quindi tenute con il sistema della videoconferenza o della teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, durante il corso dell'intera seduta, dal Presidente del Cal e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in forma palese ed esprimere simultaneamente agli altri Consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti la seduta del CAL s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvedono a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i Consiglieri e di come essi hanno votato.

Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza/teleconferenza si effettua secondo le seguenti modalità: trasmissione della documentazione e delle bozze di parere a tutti i componenti, con possibilità di inviare alla Segreteria del Cal osservazioni e/o integrazioni.

E' ammessa la modalità di svolgimento delle sedute del CAL in formula mista (parte dei Consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)

E' prevista la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza.

Articolo 15
(Seduta congiunta)
1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea, una seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie e del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria, per valutare e confrontare insieme gli indirizzi, le politiche e l'attuazione delle normative del sistema Regioni- autonomie locali.

Articolo 16
(Processo Verbale)
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, a cura del dipendente della struttura di supporto incaricata delle funzioni di segretario della seduta. Il processo

verbale deve contenere i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene pubblicato sul sito del Consiglio, unitamente alle presenze e assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio medesimo.

Articolo 17
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)
1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge regionale 1 del 2011 o i regolamenti richiedano maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione, un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente.
5. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 18
(Ordine delle votazioni)
1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:
a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;
b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.

Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dal relatore sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

5. Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano
valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza.

Articolo 19
(Acquisizione di informazioni ed interazione dei sistemi informativi)

1. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi e delle attività della struttura di supporto, anche mediante l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Regione Liguria.

Articolo 20
(Funzioni di supporto)

1. In ogni caso, spetta alla struttura di supporto di:
a) curare e sovrintendere alle funzioni di segreteria del Consiglio;
b) assistere, ove richiesto, il Consiglio ed il suo Presidente nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
c) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute del Consiglio;
d) curare la trasmissione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi degli strumenti
informatici e telematici regionali.
2. La struttura cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta dei componenti del Consiglio incaricati di relazionare; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti il Consiglio; provvede alla ricerca e alla raccolta
sistematica di materiale di interesse del Consiglio.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le Associazioni rappresentative degli stessi per assicurare la miglior efficacia ed efficienza alla struttura di supporto.

Articolo 21
(Spese di funzionamento)
1. Al Consiglio sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori.

Articolo 22
(Modalità della votazione)
1. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica del voto o, in caso di assenza o di mancato funzionamento, per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto della Regione, la legge o i regolamenti richiedono modalità diverse.

Articolo 23
(Proposte di legge)
1. Il Consiglio può approvare proposte di legge regionale nelle materie previste dallo Statuto della Regione Liguria e nella legge regionale 1 del 2011.
2.Le proposte di legge sono trasmesse, anche con strumenti elettronici o telematici, e secondo le modalità previste dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno del Consiglio regionale, entro il terzo giorno successivo dall'approvazione, al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 24
(Pareri obbligatori)
1. I pareri obbligatori di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 del 2011 sono espressi e inviati al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta.
2. Ai fini dell'espressione di detti pareri il Presidente designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle eventuali indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 33, ove costituito o incaricato del procedimento.

Articolo 25
(Osservazioni facoltative o su richiesta)
1. Le osservazioni facoltative di cui all'articolo 8 della legge regionale 1 del 2011, sono espresse dal Consiglio nel termine di 30 giorni dalla trasmissione da parte del Presidente dell'Assemblea o del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 commi 2 e 3.
3. Le osservazioni di cui al comma 1 richieste dal Presidente dell'Assemblea sono inviate allo stesso Presidente ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Articolo 26

(Forma dei pareri e delle osservazioni)
1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.
2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea di poter illustrare, direttamente o per il tramite di un consigliere delegato, oralmente i pareri e le osservazioni espressi.

Articolo 27
(Richiesta di parere obbligatorio)
1. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente dell'Assemblea che decide al riguardo. Di detta richiesta il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

Articolo 28
(Proroga dei termini)
1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea per motivate ragioni la proroga del termine per l'espressione delle osservazioni di cui all'articolo 25.

Articolo 29
(Proposta al Presidente della Giunta regionale di ricorso alla Corte costituzionale)
1. Il Consiglio può proporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 1 del 2011, e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, al Presidente della Giunta regionale il ricorso alla Corte costituzionale avverso gli atti dello Stato e di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli Enti locali liguri.

Articolo 30
(Richiesta di collaborazioni e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti)
1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3), costituisce il tramite dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana per la richiesta di forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

Articolo 31
(Richiesta di documentazione e di informazioni)
1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo Presidente, può richiedere al Presidente dell'Assemblea o al

Presidente della Giunta regionale a seconda degli atti sottoposti al suo esame, di disporre l'acquisizione di dati ed informazioni anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 del 2011, può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Articolo 32
(Indirizzi e proposte)
1. Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue Commissioni, chiedendone la discussione.

Articolo 33
(Gruppi di lavoro)
1. Il Consiglio, anche su proposta del Presidente o del Vicepresidente o di cinque consiglieri, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.

Articolo 34
(Collaborazione con gli Enti locali)
1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli Enti locali della Liguria; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l'esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.

Articolo 35
(Raccordo con le associazioni rappresentative degli Enti locali)
1.Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con le associazioni rappresentative degli enti locali per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.

Articolo 36
(Approvazione del regolamento interno)
1. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 37
(Revisione del regolamento interno)

1. Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento interno. Le proposte sono esaminate dal Presidente e dal Vicepresidente che possono nominare uno o più relatori che riferiscono al Consiglio.
2. Le modifiche ed integrazioni sono approvate con le procedure e le modalità di cui all'articolo 36.

Articolo 38
(Norme di invio)
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria.

Articolo 39
(Norme finali e transitorie)
1. Il presente regolamento interno approvato in prima applicazione dal Consiglio delle Autonomie locali è riesaminato entro sei mesi dall'approvazione secondo le modalità di cui all'articolo 37. Di tale riesame il Presidente riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.